



VENETO

ATTIVITÀ CALCIO A CINQUE

VIA DELLA PILA 1 - 30175 MARGHERA (VE)

TELEFONO : 041 25.24.114

Indirizzo web : www.figcvenetocalcio.it

e-mail: vecalcio.calcioa5@lnd.it - PEC : vecalcio.femm_c5@pec.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 C5 del 03/07/2026 STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Sommario

1. COMUNICAZIONI DIVISIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE.....	4
Attività Ufficiale Stagione 2026/2027 della Divisione Regionale Calcio a cinque.....	4
Campionato Regionale di "Serie C1"	4
Campionato Regionale Femminile di "Serie C"	9
Campionato Regionale di "Serie C2"	14
Campionato di "Serie D" maschile.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Campionato Regionale di "Under 21" Maschile.....	23
Campionato Regionale di "Under 17" Maschile e Femminile.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Campionato Regionale di "Under 15" Maschile e Femminile	Errore. Il segnalibro non è definito.
Progetto seconde squadre L.N.D. con "diritto di classifica" e di promozione alla categoria superiore ..	30
Attività di Base calcio a 5 del Comitato Regionale Veneto	30
Coppa Italia di Serie "C1" Maschile - Fase Regionale	30
Coppa Italia di Serie "C" Femminile - Fase Regionale	30
Coppa Veneto di Serie "C2" Maschile	30

Coppa Veneto di Serie "D" Maschile.....	31
Coppa Veneto Under 21 Maschile	31
Coppa Veneto Under 17 Maschile	31
Coppa Veneto Under 15 Maschile	32
Super Coppa Veneto Campionato Serie C1 – Stagione Sportiva 2025/2026	32
Super Coppa Veneto Campionato Serie C2 – Stagione Sportiva 2025/2026.....	34
Supercoppa Veneto Campionato Serie D - Stagione Sportiva 2025/2026.....	38
Concomitanze di gare sullo stesso campo.....	41
Attività di Rappresentative di Calcio a cinque	41
Norme in materia di comportamento e di onorabilità.....	41
Visita medica per idoneità all'attività agonistica	42
Tecnici.....	42
Calciatori/Calciatrici e Giocatori/Giocatrici	43
Recuperi Gare.....	44
Adempimenti Tecnico/Organizzativi obbligatori	44
Persone ammesse nel recinto di gioco	44
Distinta di gara telematica.....	46
Equipaggiamento dei calciatori/calciatrici e dei giocatori/giocatrici	47
Identificazione dei giocatori/giocatrici.....	47
Migliore formazione	48
Ordine Pubblico	48
Poteri e doveri dell'arbitro in ordine all'inizio, prosecuzione ed interruzione della gara.....	49
Richiesta di Time Out e sostituzione giocatore eventualmente espulso.....	49
Trasferimento dei Calciatori e delle Calciatrici.....	50
Formazione delle classifiche	50
Regola 10 del Regolamento del Giuoco del Calcio ("l'esito di una gara").....	50
Procedura per determinare la vincente di una gara attraverso i Tiri di Rigore.....	50

Gare a porte chiuse	51
Pubblicazione delle decisioni	51
Posta Elettronica Certificata.....	52
Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.....	52
Partecipazioni societarie.....	52
Adozione del Modello di Regolamento per la Prevenzione e il Contrasto ad Abusi, Violenze e Discriminazioni sui Tesserati (Regolamento "Safeguarding").....	53
Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali.....	53
Variazioni Gare - Utilizzo Nuova App	53
Modulo variazioni gare	54
Scheda informativa	54

1. COMUNICAZIONI DIVISIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE

Attività Ufficiale Stagione 2026/2027 della Divisione Regionale Calcio a cinque

Il Comitato Regionale Veneto organizza per la Stagione Sportiva 2026/2027 le seguenti attività di Società:

1. CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE "C1" MASCHILE
2. CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE DI SERIE C
3. CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE "C2" MASCHILE
4. CAMPIONATO DI SERIE "D" MASCHILE (Gestito dalle Delegazioni Provinciali/Distrettuali)
5. CAMPIONATO REGIONALE "UNDER 21"
6. CAMPIONATO REGIONALE "UNDER 17" MASCHILE/FEMMINILE
7. CAMPIONATO REGIONALE "UNDER 15" MASCHILE/FEMMINILE
8. ATTIVITA' DI BASE
9. COPPA ITALIA MASCHILE DI SERIE C1 - FASE REGIONALE
10. COPPA ITALIA FEMMINILE DI SERIE C - FASE REGIONALE
11. COPPA VENETO SERIE C2
12. COPPA VENETO UNDER 21
13. COPPA VENETO UNDER 17
14. COPPA VENETO UNDER 15
15. SUPERCOPPA DI SERIE C1
17. SUPERCOPPA DI SERIE C2
18. SUPERCOPPA DI SERIE D

ATTIVITA' DI SOCIETA'



Campionato Regionale di "Serie C1"

a) Articolazione

Il Campionato di Serie C1 sarà articolato su GIRONE UNICO composto da un massimo di 14 Squadre come deliberato dal Consiglio Direttivo del CRV.

La giornata di gara prevista è il **VENERDI'** con **inizio alle ore 21.30** (o in subordine in via del tutto eccezionale nella giornata di **SABATO nella fascia oraria 18.00 / 20.30**, previa autorizzazione della Divisione Regionale, su richiesta motivata della Società richiedente).

Le gare si disputeranno con il "tempo effettivo" di 20 minuti per ciascuno dei due tempi previsti, con cronometraggio eseguito da parte di un terzo ufficiale di gara oltre ai due arbitri designati.

Le variazioni di orario, giornata o campo di gara dovranno inderogabilmente essere inserite nel Portale Servizi LND (vedi indicazioni in altra parte del presente Comunicato) **entro e non oltre le ore 19:00 del martedì antecedente la gara**, in caso contrario non sarà garantita la variazione.

In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto varranno le priorità che sono meglio specificate in altra parte del presente Comunicato Ufficiale.

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, il CR Veneto dispone affinché le gare delle **ultime DUE GIORNATE**, delle Società aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alla categoria superiore ovvero alla retrocessione diretta alla categoria inferiore, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di Play/off o Play/out, **debbono disputarsi in contemporaneità di data e di orario**.

Per suddette gare il termine d'attesa per l'inizio degli incontri è fissato in 10 (dieci) minuti.

Parteciperanno Società come di seguito specificato:

- le Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie B al termine della passata Stag. Sportiva 2025/2026;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Serie C1 della passata Stagione Sportiva 2025/2026;
- le Società promosse dal Campionato di Serie C2 al termine della passata Stagione Sportiva 2025/2026;
- le Società qualificate dai Play/Off di Serie C2 della stagione sportiva 2025/2026;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, provenienti dall'organico della categoria immediatamente inferiore, secondo le disposizioni stabilite dal Comitato Regionale Veneto;

b) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie B

- Accederà direttamente al Campionato Nazionale di Serie "B" 2026/2027 la Società che al termine della stagione sportiva 2026/2027 si classificherà al primo posto nel girone unico del Campionato di Serie C1.
- Potrà accedere al Campionato Nazionale di Serie "B" anche la squadra vincente la Coppa Italia (Fase Nazionale),
- Accederanno, altresì, al Campionato Nazionale di Serie "B" 2026/2027 **n. 4 (quattro)** squadre che acquisiranno tale diritto a seguito svolgimento delle gare di spareggio, organizzate dalla Divisione Nazionale Calcio a 5, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali.

Le modalità, le procedure e la formulazione del meccanismo promozioni e retrocessioni e programmazione eventuali Play/Off e Play/Out del Campionato di Serie C1 saranno definite dal Consiglio Direttivo del C.R.Veneto e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

c) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C1, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Veneto, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2026/2027 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art.34, comma 3, delle N.O.I.F.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., l'autorizzazione ivi prevista per la partecipazione alle attività agonistiche organizzate nell'ambito della L.N.D. non è richiesta per i giocatori che abbiano compiuto il 16° anno di età nel corso della stagione sportiva 2026/2027, ancorchè mantengano la qualifica di "Giovani" ai sensi dell'art. 31, delle N.O.I.F. Resta fermo, per i predetti giocatori, il possesso degli altri requisiti previsti dalle vigenti norme federali in materia di tesseramento e di tutela sanitaria.

Nelle stesse gare, le Società possono inserire in distinta un massimo di 12 (dodici) giocatori.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto ha stabilito che nella Stagione Sportiva 2026/2027 le Società partecipanti al Campionato Regionale Veneto di Serie C1 avranno l'obbligo di inserire sin dall'inizio della gara, nella distinta dei calciatori partecipanti alla gara, almeno 4 (quattro) calciatori cosiddetti "UNDER" nati dal 1° Gennaio 2006 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della lista dei partecipanti alla gara (in virtù della quale non sono ammessi a partecipare alla partita i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'utilizzo di detti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei suddetti dall'inizio della partita, specificando che **tali giocatori "UNDER" dovranno essere chiaramente evidenziati nella Distinta di gara** presentata all'Arbitro prima dell'incontro.

Nel caso di inosservanza della predetta disposizione, la Società sarà punita con la perdita della gara, così come previsto dall'art. 10 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Resta, altresì, inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzate direttamente dalla Divisione Nazionale Calcio a Cinque, che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia, gare spareggio-promozione fra le seconde classificate del Campionato di Serie C/1 per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B), non va osservato l'eventuale obbligo di impiego dei giovani giocatori dettato dal Comitato Regionale di appartenenza della Società partecipante a dette gare a livello nazionale.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2026/2027, possono anche, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di giocatori **FORMATI** nei Campionati Regionali.

Il Comitato Regionale Veneto, vista la complessità della questione, in attesa di approfondimento della Norma applicata all'Attività Regionale e di un confronto con le Società Regionali ritiene, per la prossima Stagione Sportiva 2026/2027, di non applicarla.

Numerazione maglie di gara

In relazione alla Regola 4 del Calcio a 5, la Divisione Regionale Calcio a 5 dispone, per la corrente Stagione Sportiva la numerazione delle maglie di gara dei giocatori partecipanti dovrà essere compresa **dal numero 1 (portiere) al numero 99**. Il numero 0 (zero) non è permesso.

Con riferimento alle tenute da gioco, specificamente riferite alla numerazione delle maglie da gioco ed alla sostituzione con il portiere di movimento, si specifica quanto segue

A) TENUTE DI GIOCO: NUMERI DELLE MAGLIE (Attività Regionale)

Maglia n° 1

Si segnala che la maglia numero 1 può essere indossata esclusivamente da uno dei portieri.

Nel caso nessuno dei portieri in distinta gara scelga la maglia numero 1, la stessa non può essere indossata da nessun calciatore di movimento.

B) TENUTE DI GIOCO: COLORI DEI PORTIERI

Maglie dei portieri

Con riferimento alla Regola 4 del Regolamento di gioco e delle connesse Decisioni Ufficiali FIGC, si segnala che i portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella indossata dai giocatori di movimento.

Sostituzione del portiere con calciatore di movimento

In deroga a quanto riferito alla Regola 4 del Regolamento di gioco e delle connesse Decisioni Ufficiali FIGC, per la corrente Stagione sportiva, nel caso di sostituzione del portiere con un giocatore di movimento, questo deve indossare una maglia (con lo stesso numero di identificazione in distinta di gara) che può essere identica a quella del portiere sostituito oppure di colore diverso purché non confondibile con quella dei giocatori in campo compreso il portiere della squadra avversaria e degli arbitri.

Non è ammesso, per questa categoria, l'utilizzo di maglia con un foro sulla schiena di dimensioni tali da poter individuare il numero con cui è contrassegnato il calciatore in distinta.

C) GINOCCHIERE E PROTEZIONI PER LE BRACCIA

Con riferimento della Regola 4 punto 4 altro equipaggiamento così come modificato dalla FIFA si specifica che laddove vengano indossate protezioni per ginocchia e braccia, le stesse devono essere del medesimo colore della maglia (protezioni del braccio) oppure dei calzoncini (ginocchiere), e non possono sporgere in maniera eccessiva.

Quando non è possibile abbinare questi colori bisogna utilizzare protezioni nere o bianche con maniche o pantaloncini (o pantaloni quando applicabile) di qualsiasi colore. Quando le protezioni non si abbinano alle maniche o ai pantaloncini (o pantaloni), devono essere tutte dello stesso colore (nero o bianco).

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Regionale di Serie C1 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato Regionale della stagione sportiva 2026/2027, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto "Disponibilità Campi da gioco" del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali di cui gli Accordi Collettivi pubblicate entro il 31 maggio 2026, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare della LND n. 48 del 9 Giugno 2026).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute ai sensi delle normative vigenti ed in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

Si comunica inoltre che, con delibera del Consiglio Federale del 13 Maggio 2026, è stato disposto di non includere, tra i criteri per l'ammissione a tutti i Campionati dilettantistici della stagione sportiva 2026/2027, la verifica dell'assenza di situazioni debitorie connesse ai premi di formazione tecnica di cui all'art. 99, N.O.I.F., maturati anteriormente al 1° Luglio 2026.

e) Attività Giovanile

Alle Società iscritte al Campionato di Serie C1 **è fatto obbligo** di partecipare con una propria squadra al Campionato Under 19 di Calcio a Cinque Maschile o alternativamente al Campionato Giovanile Under 17 e Under 15 di Calcio a Cinque indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Alle Società di Serie C1 che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, **verrà addebitata a discrezione dei Comitati (con una prossima apposita delibera del Consiglio Direttivo del C.R.V.) una somma variabile da un minimo di € 1.500,00 e fino ad un massimo di € 3.000,00**, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre al Campionato Regionale "Under 21" di Calcio a Cinque maschile e ad altre attività indette dal Settore Giovanile e Scolastico, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Under 21, Under 17 e Under 15 di Calcio a Cinque costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 500,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte. La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

Si informa che le Società partecipanti ai Campionati Regionali che intendessero iscrivere una loro squadra al Campionato Nazionale Under 19 indetto dalla Divisione Nazionale Calcio a Cinque dovranno richiedere ed ottenere l'autorizzazione da parte del Comitato Regionale.

f) Misure campo di gara

È fatto obbligo a tutte le Società partecipanti al campionato di serie C1 di disputare le gare di Campionato in strutture al coperto, omologate dal competente Ufficio Impianti Sportivi.

Le misure minime del campo di gara previste per lo svolgimento del Campionato Regionale di Serie C1 - Stagione 2026/2027 sono di mt. 17,00 x mt. 36,00 oltre alle fasce perimetrali di destinazione.

Sarà concessa una deroga del 3 % sulle misure indicate previa domanda ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo Regionale.

Non sono concesse deroghe alle misure minime citate. Non è concessa alcuna autorizzazione o deroga per disputa di gare in strutture all'aperto e/o in erba sintetica.

Con l'omologazione avvenuta le Società hanno l'obbligo di esporre il verbale d'omologazione (da richiedere all'indirizzo vecalcio.impianti@lnd.it) all'interno degli spogliatoi.

Nelle gare di spareggio per la promozione in Serie B maschile è disposta l'obbligatorietà di disputare le gare in campo coperto con misure minime 30 x 16 e con un'area di rigore di 6 metri. Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

g) Disponibilità strutture prepartita

La Società Ospitante dovrà mettere a disposizione la struttura dell'impianto (spogliatoi) almeno 60 minuti prima dell'inizio ufficiale dell'incontro mentre **il terreno di gioco dovrà esser libero e a disposizione delle formazioni minimo 30 minuti prima dell'inizio ufficiale dell'incontro.**

La Società Ospitante in caso di inadempienza verrà sanzionata dal Giudice Sportivo e in caso di reiterata inadempienza delle indicazioni su elencate dopo la terza sanzione dovrà indicare un nuovo campo di gioco.

L'inizio ufficiale delle partite, su un impianto ove giocano più società, dovrà essere differito di un'ora e quarantacinque minuti al fine di consentire la regolare disputa delle gare.

i) Recupero gare

Le gare rinviate o sospese dovranno esser recuperate entro e non oltre il LUNEDÌ/MARTEDÌ della SECONDA SETTIMANA (10° ovvero 11° giorno - solo in casi eccezionali e a discrezione del Responsabile Regionale, potrà essere concessa la disputa nella giornata di MERCOLEDÌ) successivo alla data prevista per la disputa della gara.

La giornata di gara infrasettimanale dovrà esser comunicata obbligatoriamente in sede di iscrizione (Foglio Notizie).

La Società ospitante dovrà farsi carico, qualora non disponibile, di un impianto di gara omologato per la disputa della partita di recupero.



Campionato Regionale Femminile di "Serie C"

a) Articolazione

Il Campionato Regionale di Serie C Femminile è articolato sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Consiglio Direttivo, composti da squadre che, come di seguito specificato:

- le Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie B nella Stagione Sportiva 2025/2026;

- le Società classificate dal 2° all'ultimo posto del Campionato di Serie C Femminile della passata stagione sportiva 2025/2026;
- alle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie A Femminile è data facoltà di partecipare con una propria squadra al Campionato di Serie C/D Femminile, con diritto di classifica ma senza diritto alla promozione alla categoria superiore

La giornata di gara prevista è il **SABATO nella fascia oraria 16.30 / 20.30** (o in subordine nelle giornate di **GIOVEDÌ** o **VENERDÌ** nella fascia oraria **21.00 / 21.45** o **DOMENICA nella fascia oraria 16.00 / 20.30**, previa autorizzazione della Divisione Regionale, su richiesta motivata della Società richiedente).

Le gare si disputeranno con il *"tempo non effettivo"* di 30 minuti per ciascuno dei due tempi previsti.

Le variazioni di orario, giornata o campo di gara dovranno inderogabilmente essere inserite nel Portale Servizi LND (vedi indicazioni in altra parte del presente Comunicato) **entro e non oltre le ore 19:00 del martedì antecedente la gara**, in caso contrario non sarà garantita la variazione.

In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto varranno le priorità che sono meglio specificate in altra parte del presente Comunicato Ufficiale.

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, il CR Veneto dispone affinché le gare delle **ultime DUE GIORNATE**, delle Società aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alla categoria superiore ovvero alla retrocessione diretta alla categoria inferiore, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di Play/off o Play/out, **debbono disputarsi in contemporaneità di data e di orario**.

Per suddette gare il termine d'attesa per l'inizio degli incontri è fissato in 10 (dieci) minuti.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Regionale di Serie C Femminile secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato Regionale della stagione sportiva 2026/2027, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto "Disponibilità Campi da gioco" del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali di cui gli Accordi Collettivi pubblicate entro il 31 maggio 2026, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare della LND n. 48 del 9 Giugno 2026).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute ai sensi delle normative vigenti ed in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

Si comunica inoltre che, con delibera del Consiglio Federale del 13 Maggio 2026, è stato disposto di non includere, tra i criteri per l'ammissione a tutti i Campionati dilettantistici della stagione sportiva 2026/2027, la verifica dell'assenza di situazioni debitorie connesse ai premi di formazione tecnica di cui all'art. 99, N.O.I.F., maturati anteriormente al 1° Luglio 2026.

c) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C Femminile possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2026/2027 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

Ai fini dell'applicazione dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., l'autorizzazione ivi prevista per la partecipazione alle attività agonistiche organizzate nell'ambito della L.N.D. non è richiesta per le giocatrici che abbiano compiuto il 16° anno di età nel corso della stagione sportiva 2026/2027, ancorché mantengano la qualifica di "Giovani" ai sensi dell'art. 31, delle N.O.I.F. Resta fermo, per le predette giocatrici, il possesso degli altri requisiti previsti dalle vigenti norme federali in materia di tesseramento e di tutela sanitaria.

Nelle stesse gare, le Società possono inserire in distinta un massimo di 12 (dodici) giocatrici.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

d) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie B

I C.R. Veneto Divisione Calcio a Cinque, procederà con un successivo Comunicato Ufficiale alla pubblicazione del Meccanismo che regolerà le Promozioni al Campionato Nazionale Femminile C5 di Serie B Stagione 2027/2028 sulla scorta delle indicazioni che perverranno dalla Divisione Nazionale Calcio a 5. Si segnala che eventuale richiesta di ripescaggio al Campionato Nazionale di Serie B 2027/2028 da parte di Società di Serie C potrà essere fatta solo ed esclusivamente dalla Società prima classificata del Campionato di Serie C 2026/2027 qualora non vi sia una promozione diretta.

e) Attività Giovanile

Le Società partecipanti al Campionato Regionale Calcio a 5 Femminile di Serie C possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale C5 Femminile "Under 19", nonché ai Campionati

indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

Le Società iscritte al campionato Regionale di Serie C di Calcio a 5 Femminile nella corrente stagione sportiva 2026/2027 sono vivamente invitate di organizzare nel corso dell'intera stagione almeno 2 (due) Raggruppamenti di Attività di C5 giovanile femminile.

f) Misure campo di gara

È fatto obbligo a tutte le Società partecipanti al campionato di disputare le gare di Campionato in strutture al coperto, omologate dai competenti Uffici di L.N.D. **con campo di gara della larghezza minima di metri 16,50 e con aree di rigore avente il raggio di metri 6,00 e di lunghezza minima di metri 30,00.**

Sarà concessa una deroga del 3 % sulle misure indicate previa domanda ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo Regionale.

Non sono concesse deroghe alle misure minime citate. Non è concessa alcuna autorizzazione o deroga per disputa di gare in strutture all'aperto e/o in erba sintetica.

Con l'omologazione avvenuta le Società hanno l'obbligo di esporre il verbale d'omologazione (da richiedere all'indirizzo vecalcio.impianti@lnd.it) all'interno degli spogliatoi

g) Disposizioni tecniche

Con riferimento alle tenute da gioco, specificamente riferite alla numerazione delle maglie da gioco ed alla sostituzione con il portiere di movimento, si specifica quanto segue

A) TENUTE DI GIOCO: NUMERI DELLE MAGLIE (Attività Regionale)

Numerazione maglie di gara

In relazione alla Regola 4 del Calcio a 5, la Divisione Regionale Calcio a 5 dispone, per la corrente Stagione Sportiva la numerazione delle maglie di gara dei giocatori partecipanti dovrà essere compresa **dal numero 1 (portiere) al numero 99**. Il numero 0 (zero) non è permesso.

Maglia n° 1

Si segnala che la maglia numero 1 può essere indossata esclusivamente da uno dei portieri.

Nel caso nessuno dei portieri in distinta gara scelga la maglia numero 1, la stessa non può essere indossata da nessun calciatore di movimento.

B) TENUTE DI GIOCO: COLORI DEI PORTIERI

Maglie dei portieri

Con riferimento alla Regola 4 del Regolamento di gioco e delle connesse Decisioni Ufficiali FIGC, si segnala che i portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella indossata dai giocatori di movimento.

Sostituzione del portiere con calciatore di movimento

In deroga a quanto riferito alla Regola 4 del Regolamento di gioco e delle connesse Decisioni Ufficiali FIGC, per la corrente Stagione sportiva, nel caso di sostituzione del portiere con un giocatore di movimento, questo deve indossare una maglia che può essere identica a quella del portiere sostituito oppure di colore diverso (ovviamente mantenendo il proprio numero di maglia) purché non confondibile con quella dei giocatori in campo compreso il portiere della squadra avversaria e degli arbitri e potrà essere realizzata anche con un foro sul retro della maglia di colore diverso di dimensioni tali da poter individuare il numero con cui è contrassegnato il calciatore.

C) GINOCCHIERE E PROTEZIONI PER LE BRACCIA

Con riferimento della Regola 4 punto 4 altro equipaggiamento così come modificato dalla FIFA si specifica che laddove vengano indossate protezioni per ginocchia e braccia, le stesse devono essere del medesimo colore della maglia (protezioni del braccio) oppure dei calzoncini (ginocchiere), e non possono sporgere in maniera eccessiva.

Quando non è possibile abbinare questi colori bisogna utilizzare protezioni nere o bianche con maniche o pantaloncini (o pantaloni quando applicabile) di qualsiasi colore. Quando le protezioni non si abbinano alle maniche o ai pantaloncini (o pantaloni), devono essere tutte dello stesso colore (nero o bianco).

h) Disponibilità strutture prepartita

La Società Ospitante dovrà mettere a disposizione la struttura dell'impianto (spogliatoi) minimo 60 minuti prima dell'inizio ufficiale dell'incontro **mentre il terreno di gioco dovrà esser libero e a disposizione delle formazioni minimo 30 minuti prima dell'inizio ufficiale dell'incontro.**

Con l'omologazione avvenuta le Società hanno l'obbligo di esporre il verbale d'omologazione all'interno degli spogliatoi ovvero di presentarne copia agli arbitri a loro richiesta.

La Società Ospitante in caso di inadempienza verrà sanzionata dal Giudice Sportivo e in caso di reiterata inadempienza delle indicazioni su elencate dopo la terza sanzione dovrà indicare un nuovo campo di gioco.

L'inizio ufficiale delle partite, su un impianto ove giocano più società, dovrà essere differito di un'ora e quarantacinque minuti al fine di consentire la regolare disputa delle gare.

i) Recupero gare

Le gare rinviate o sospese dovranno esser recuperate entro e non oltre il LUNEDI/MARTEDI della SECONDA SETTIMANA (10° ovvero 11° giorno - solo in casi eccezionali e a discrezione del Responsabile Regionale, potrà essere concessa la disputa nella giornata di MERCOLEDI') successivo alla data prevista per la disputa della gara.

La giornata di gara infrasettimanale dovrà esser comunicata obbligatoriamente in sede di iscrizione (Scheda informativa).

La Società ospitante dovrà farsi carico, qualora non disponibile, di un impianto di gara omologato per la disputa della partita di recupero.

Per motivi di orario e di chilometraggio la Divisione Regionale potrà accettare anche un recupero in data successiva a quanto suindicato. Il tutto però dovrà esser a firma congiunta delle due società.
In caso di mancato accordo tra le società valgono le condizioni di cui al primo capoverso.



Campionato Regionale di "Serie C2"

a) Articolazione

Il Campionato di Serie C2 viene organizzato e gestito dalla Divisione Regionale e sarà composto da tre gironi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La giornata di gara prevista è il **VENERDI'** con **inizio alle ore 21.30** (o in subordine nella giornata di **SABATO nella fascia oraria 18.00 / 20.30**, previa autorizzazione della Divisione Regionale, su richiesta motivata della Società richiedente).

Le gare si disputeranno con il *"tempo non effettivo"* di 30 minuti per ciascuno dei due tempi previsti.

Le variazioni di orario, giornata o campo di gara dovranno inderogabilmente essere inserite nel Portale Servizi LND (vedi indicazioni in altra parte del presente Comunicato) **entro e non oltre le ore 19:00 del martedì antecedente la gara**, in caso contrario non sarà garantita la variazione.

In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto varranno le priorità che sono meglio specificate in altra parte del presente Comunicato Ufficiale.

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, il CR Veneto dispone affinché le gare delle **ultime DUE GIORNATE**, delle Società aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alla categoria superiore ovvero alla retrocessione diretta alla categoria inferiore, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di Play/off o Play/out, **debbano disputarsi in contemporaneità di data e di orario**.

Per suddette gare il termine d'attesa per l'inizio degli incontri è fissato in 10 (dieci) minuti.

Al campionato di serie C2 parteciperanno le Società come di seguito specificato :

- le Società che hanno acquisito tale diritto nella passata Stagione Sportiva 2025/2026;
- le Società retrocesse dal Campionato di Serie C1 nella Stagione Sportiva 2025/2026;
- le "seconde squadre Under 21" di Società partecipanti a categorie Nazionali (autorizzate dal CD del C.R Veneto);
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, provenienti dall'organico della categoria immediatamente inferiore, secondo le disposizioni stabilite dal Comitato Regionale Veneto.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Regionale di Serie C2 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato Regionale della stagione sportiva 2026/2027, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che :

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto "Disponibilità Campi da gioco" del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali di cui gli Accordi Collettivi pubblicate entro il 31 maggio 2026, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare della LND n. 48 del 9 Giugno 2026).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute ai sensi delle normative vigenti ed in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

Si comunica inoltre che, con delibera del Consiglio Federale del 13 Maggio 2026, è stato disposto di non includere, tra i criteri per l'ammissione a tutti i Campionati dilettantistici della stagione sportiva 2026/2027, la verifica dell'assenza di situazioni debitorie connesse ai premi di formazione tecnica di cui all'art. 99, N.O.I.F., maturati anteriormente al 1° Luglio 2026.

c) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C2, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Veneto, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2026/2027 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art.34, comma 3, delle N.O.I.F.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., l'autorizzazione ivi prevista per la partecipazione alle attività agonistiche organizzate nell'ambito della L.N.D. non è richiesta per i giocatori che abbiano compiuto il 16° anno di età nel corso della stagione sportiva 2026/2027, ancorché mantengano la qualifica di "Giovani" ai sensi dell'art. 31, delle N.O.I.F. Resta fermo, per i predetti giocatori, il possesso degli altri requisiti previsti dalle vigenti norme federali in materia di tesseramento e di tutela sanitaria.

Nelle stesse gare, le Società possono inserire in distinta un massimo di 12 (dodici) giocatori.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto ha stabilito che nella Stagione Sportiva 2026/2027 le Società partecipanti al Campionato Regionale Veneto di Serie C2 avranno l'obbligo di inserire sin dall'inizio della gara, nella distinta dei calciatori partecipanti alla gara, almeno 3 (tre) calciatori cosiddetti "UNDER" nati dal 1° gennaio 2005 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della lista dei partecipanti alla gara (in virtù della quale non sono ammessi a partecipare alla partita i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'utilizzo di detti

giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei suddetti dall'inizio della partita, specificando che tali giocatori "UNDER" dovranno essere chiaramente evidenziati nella Distinta di gara presentata all'Arbitro prima dell'incontro.

Nel caso di inosservanza della predetta disposizione, la Società sarà punita con la perdita della gara, così come previsto dall'art. 10 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Numerazione maglie di gara

In relazione alla Regola 4 del Calcio a 5, la Divisione Regionale Calcio a 5 dispone, per la corrente Stagione Sportiva la numerazione delle maglie di gara dei giocatori partecipanti dovrà essere compresa **dal numero 1 (portiere) al numero 99**. Il numero 0 (zero) non è permesso.

Con riferimento alle tenute da gioco, specificamente riferite alla numerazione delle maglie da gioco ed alla sostituzione con il portiere di movimento, si specifica quanto segue

A) TENUTE DI GIOCO: NUMERI DELLE MAGLIE (Attività Regionale)

Maglia n° 1

Si segnala che la maglia numero 1 può essere indossata esclusivamente da uno dei portieri.

Nel caso nessuno dei portieri in distinta gara scelga la maglia numero 1, la stessa non può essere indossata da nessun calciatore di movimento.

B) TENUTE DI GIOCO: COLORI DEI PORTIERI

Maglie dei portieri

Con riferimento alla Regola 4 del Regolamento di gioco e delle connesse Decisioni Ufficiali FIGC, si segnala che i portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella indossata dai giocatori di movimento.

Sostituzione del portiere con calciatore di movimento

In deroga a quanto riferito alla Regola 4 del Regolamento di gioco e delle connesse Decisioni Ufficiali FIGC, per la corrente Stagione sportiva, nel caso di sostituzione del portiere con un giocatore di movimento, questo deve indossare una maglia (con lo stesso numero di identificazione in distinta di gara) che può essere identica a quella del portiere sostituito oppure di colore diverso purché non confondibile con quella dei giocatori in campo compreso il portiere della squadra avversaria e degli arbitri.

Non è ammesso, per questa categoria, l'utilizzo di maglia con un foro sulla schiena di dimensioni tali da poter individuare il numero con cui è contrassegnato il calciatore in distinta.

C) GINOCCHIERE E PROTEZIONI PER LE BRACCIA

Con riferimento della Regola 4 punto 4 altro equipaggiamento così come modificato dalla FIFA si specifica che laddove vengano indossate protezioni per ginocchia e braccia, le stesse devono essere del medesimo colore della maglia (protezioni del braccio) oppure dei calzoncini (ginocchiere), e non possono sporgere in maniera eccessiva.

Quando non è possibile abbinare questi colori bisogna utilizzare protezioni nere o bianche con maniche o pantaloncini (o pantaloni quando applicabile) di qualsiasi colore. Quando le protezioni non si abbinano alle maniche o ai pantaloncini (o pantaloni), devono essere tutte dello stesso colore (nero o bianco).

d) Ammissione al Campionato di Serie C1

Le Società che al termine della stagione sportiva 2026/2027 si classificheranno al primo posto nel rispettivo girone del Campionato di Serie C2, acquisiranno il titolo sportivo dell'ammissione al Campionato di Serie C1 Stagione Sportiva 2026/2027.

Le modalità, le procedure e la formulazione del meccanismo promozioni e retrocessioni e programmazione eventuali Play/Off e Play/Out del Campionato di Serie C2 saranno definite dal Consiglio Direttivo del C.R.Veneto e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

e) Attività Giovanile

Le Società partecipanti al Campionato Regionale di Serie C2 possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali Under 21, e Under 19 Nazionale, nonché ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

Le Società partecipanti ai Campionato Regionale di serie C2 che intendessero iscrivere una loro squadra al Campionato Nazionale Under 19 indetto dalla Divisione Nazionale Calcio a Cinque dovranno richiedere ed ottenere l'autorizzazione da parte del Comitato Regionale.

f) Misure campo di gara

E' fatto obbligo a tutte le Società partecipanti al campionato di serie C2 di disputare le gare di Campionato in strutture al coperto, omologate dai Competenti Uffici di L.N.D. Regionali.

Le misure minime del campo di gara previste per lo svolgimento del Campionato Regionale di Serie C2 sono di mt. 16,50 x mt. 32,00 alle fasce perimetrali di destinazione.

Per quanto riguarda le Società "Ripescate" o "neo Promosse" al Campionato di Serie C2 - Stagione 2026/2027, e solo per la Stagione corrente, **le misure minime del campo di gara previste per lo svolgimento del Campionato Regionale di Serie C2 vengono disposte in mt. 16,50 x mt. 30,00** alle fasce perimetrali di destinazione.

Sarà concessa una deroga del 3,00 % sulle misure indicate, previa domanda ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo Regionale.

Non sono concesse deroghe alle misure minime citate. Non è concessa alcuna autorizzazione o deroga per disputa di gare in strutture all'aperto e/o in erba sintetica.

Con l'omologazione avvenuta le Società hanno l'obbligo di esporre il verbale d'omologazione (da richiedere all'indirizzo vecalcio.impianti@lnd.it) all'interno degli spogliatoi

g) Disponibilità strutture prepartita

La Società Ospitante dovrà mettere a disposizione la struttura dell'impianto (spogliatoi) minimo 60 minuti prima dell'inizio ufficiale dell'incontro mentre **il terreno di gioco dovrà esser libero e a disposizione delle formazioni minimo 30 minuti prima dell'inizio ufficiale dell'incontro.**

La Società Ospitante in caso di inadempienza verrà sanzionata dal Giudice Sportivo e in caso di reiterata inadempienza delle indicazioni su elencate dopo la terza sanzione dovrà indicare un nuovo campo di gioco.

L'inizio ufficiale delle partite, su un impianto ove giocano più società, dovrà essere differito di un'ora e quarantacinque minuti al fine di consentire la regolare disputa delle gare.

h) Recupero gare

Le gare rinviate o sospese dovranno esser recuperate entro e non oltre il LUNEDI/MARTEDI della SECONDA SETTIMANA (10° ovvero 11° giorno - solo in casi eccezionali e a discrezione del Responsabile Regionale, potrà essere concessa la disputa del recupero nella giornata di MERCOLEDI') successivo alla data prevista per la disputa della gara.

La giornata di gara infrasettimanale dovrà esser comunicata obbligatoriamente in sede di iscrizione (Scheda informativa).

La Società ospitante dovrà farsi carico, qualora non disponibile, di un impianto di gara omologato per la disputa della partita di recupero.



Campionato di "Serie D" maschile

a) Articolazione

Il Campionato di Serie D è organizzato dal C.R. Veneto tramite le Delegazioni Provinciali e Distrettuali che ne gestiranno l'organizzazione, sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I gironi saranno formulati sulla base dell'interprovincialità e **pertanto non si terrà in alcun conto dei limiti geografici della Provincia o della Delegazione di riferimento.**

I gironi saranno formati tenendo in considerazione la sede sociale della Società e non la sede dell'impianto di gara.

Le gare si disputeranno con il "*tempo non effettivo*" di 30 minuti per ciascuno dei due tempi previsti.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie D:

- le Società iscritte al Campionato di Serie D della passata stagione sportiva 2025/2026;
- le Società retrocesse dal Campionato di Serie C2 nella Stagione Sportiva 2025/2026;
- le Società che variano attività da C11 a C5 ovvero Società C11 che avviino anche attività C5;
- le "seconde squadre" di Società partecipanti ad altre categorie di appartenenza;
- le Società di nuova affiliazione.

Le gare potranno essere disputate nelle giornate di:

VENERDI' (nella fascia oraria compresa tra le ore 20.45 - 21.45)

SABATO (nella fascia oraria compresa tra le ore 16.30 - 20.30)

DOMENICA (nella fascia oraria compresa tra le ore 16.00 - 20.30)

Saranno concessi anticipi o posticipi agli orari succitati solo in casi eccezionali e documentati, con firma congiunta di entrambe le Società.

Le variazioni di orario, giornata o campo di gara dovranno inderogabilmente essere inserite nel Portale Servizi LND (vedi indicazioni in altra parte del presente Comunicato) **entro e non oltre le ore 19:00 del martedì antecedente la gara**, in caso contrario non sarà garantita la variazione.

In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto varranno le priorità che sono meglio specificate in altra parte del presente Comunicato Ufficiale.

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, il CR Veneto dispone affinché le gare delle **ultime DUE GIORNATE**, delle Società aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alla categoria superiore ovvero alla retrocessione diretta alla categoria inferiore, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di Play/off o Play/out, **debbono disputarsi in contemporaneità di data e di orario**.

Per suddette gare il termine d'attesa per l'inizio degli incontri è fissato in 10 (dieci) minuti.

In ottemperanza a quanto stabilito dal Comunicato n. 1 della LND, le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2026/2027, **verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.**

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2026/2027, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2026/2027 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2026/2027 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Provinciale di Serie D secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Calcio a 5 della stagione sportiva 2026/2027, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto "Disponibilità Campi da gioco" del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali di cui gli Accordi Collettivi pubblicate entro il 31 maggio 2026, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare della LND n. 48 del 9 Giugno 2026).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute ai sensi delle normative vigenti ed in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

Si comunica inoltre che, con delibera del Consiglio Federale del 13 Maggio 2026, è stato disposto di non includere, tra i criteri per l'ammissione a tutti i Campionati dilettantistici della stagione sportiva 2026/2027, la verifica dell'assenza di situazioni debitorie connesse ai premi di formazione tecnica di cui all'art. 99, N.O.I.F., maturati anteriormente al 1° Luglio 2026.

c) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie D, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2026/2027 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art.34, comma 3, delle N.O.I.F. Ai fini dell'applicazione dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., l'autorizzazione ivi prevista per la partecipazione alle attività agonistiche organizzate nell'ambito della L.N.D. non è richiesta per i giocatori che abbiano compiuto il 16° anno di età nel corso della stagione sportiva 2026/2027, ancorché mantengano la qualifica di "Giovani" ai sensi dell'art. 31, delle N.O.I.F. Resta fermo, per i predetti giocatori, il possesso degli altri requisiti previsti dalle vigenti norme federali in materia di tesseramento e di tutela sanitaria.

Nelle stesse gare, le Società possono inserire in distinta un massimo di 12 (dodici) giocatori.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

d) Ammissione al Campionato di Serie C2

Le Società che al termine della stagione sportiva 2026/2027 si classificheranno al primo posto nel rispettivo girone del Campionato di Serie D, acquisiranno il titolo sportivo per l'ammissione al Campionato di Serie C2 nella prossima Stagione Sportiva 2026/2027.

Le modalità, le procedure e la formulazione del meccanismo promozioni e programmazione Play/Off del Campionato di Serie D saranno definite dal Consiglio Direttivo del C.R.Veneto e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

e) Attività Giovanile

Le Società partecipanti al Campionato Regionale di Serie D possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali Under 21 e/o Under 19 Nazionale, nonché ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

f) Disposizioni tecniche

Con riferimento alle tenute da gioco, specificamente riferite alla numerazione delle maglie da gioco ed alla sostituzione con il portiere di movimento, si specifica quanto segue

A) TENUTE DI GIOCO: NUMERI DELLE MAGLIE (Attività Regionale)

Numeri delle maglie

In relazione alla Regola 4 del Calcio a 5, la Divisione Regionale Calcio a 5 dispone, per la corrente Stagione Sportiva, che nel Campionato Regionale/Provinciale di Serie D i calciatori possono indossare maglie numerate **dal numero 1 al numero 99**. Il numero 0 (zero) non è permesso.

Maglia n° 1

Si segnala che la maglia numero 1 può essere indossata esclusivamente da uno dei portieri.

Nel caso nessuno dei portieri in distinta gara scelga la maglia numero 1, la stessa non può essere indossata da nessun calciatore di movimento.

B) TENUTE DI GIOCO: COLORI DEI PORTIERI

Maglie dei portieri

Con riferimento alla Regola 4 del Regolamento di gioco e delle connesse Decisioni Ufficiali FIGC, si segnala che i portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella indossata dai giocatori di movimento.

Sostituzione del portiere con calciatore di movimento

In deroga a quanto riferito alla Regola 4 del Regolamento di gioco e delle connesse Decisioni Ufficiali FIGC, per la corrente Stagione sportiva, nel caso di sostituzione del portiere con un giocatore di movimento, questo deve indossare una maglia che può essere identica a quella del portiere sostituito oppure di colore diverso purché non confondibile con quella dei giocatori in campo compreso il portiere della squadra avversaria e degli arbitri e potrà essere realizzata anche con un foro sul retro della maglia di colore diverso di dimensioni tali da poter individuare il numero con cui è contrassegnato il calciatore

C) GINOCCHIERE E PROTEZIONI PER LE BRACCIA

Con riferimento della Regola 4 punto 4 altro equipaggiamento così come modificato dalla FIFA si specifica che laddove vengano indossate protezioni per ginocchia e braccia, le stesse devono essere del medesimo colore della maglia (protezioni del braccio) oppure dei calzoncini (ginocchiere), e non possono sporgere in maniera eccessiva.

Quando non è possibile abbinare questi colori bisogna utilizzare protezioni nere o bianche con maniche o pantaloncini (o pantaloni quando applicabile) di qualsiasi colore. Quando le protezioni non si abbinano alle maniche o ai pantaloncini (o pantaloni), devono essere tutte dello stesso colore (nero o bianco).

g) Misure campo di gara

Si comunica che la Divisione Regionale Calcio a 5, anche per la Stagione Sportiva 2026/2027 concede, alle Società partecipanti al Campionato di serie D di disputare le gare di Campionato in ambito provinciale/distrettuale **su campo di gara della larghezza minima di metri 16,00 e con aree di rigore avente il raggio di metri 4,00 qualora autorizzate con delibera del Consiglio Direttivo del C.R.V. e di lunghezza minima di metri 28,00.**

Sarà concessa una deroga del 3,00 % sulle misure indicate, previa domanda ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo Regionale.

In mancanza di impianto con le summenzionate misure la Divisione Regionale valuterà per causa di forza maggiore la situazione.

Con l'omologazione avvenuta le Società hanno l'obbligo di esporre il verbale d'omologazione (da richiedere all'indirizzo vecalcio.impianti@lnd.it) all'interno degli spogliatoi

h) Disponibilità strutture prepartita

La Società Ospitante dovrà mettere a disposizione la struttura dell'impianto (spogliatoi) minimo 60 minuti prima dell'inizio ufficiale dell'incontro mentre **il terreno di gioco dovrà esser libero e a disposizione delle formazioni minimo 30 minuti prima dell'inizio ufficiale dell'incontro.**

La Società Ospitante in caso di inadempienza verrà sanzionata dal Giudice Sportivo e in caso di reiterata inadempienza delle indicazioni su elencate dopo la terza sanzione dovrà indicare un nuovo campo di gioco.

L'inizio ufficiale delle partite, su un impianto ove giocano più società, dovrà essere differito di un'ora e quarantacinque minuti al fine di consentire la regolare disputa delle gare.

i) Recupero gare

Le gare rinviate o sospese dovranno esser recuperate entro e non oltre il LUNEDI/MARTEDI della SECONDA SETTIMANA (10° ovvero 11° giorno - solo in casi eccezionali e a discrezione del Responsabile Regionale, potrà essere concessa la disputa nella giornata di MERCOLEDI') successivo alla data prevista per la disputa della gara.

La giornata di gara infrasettimanale dovrà esser comunicata obbligatoriamente in sede di iscrizione (Foglio Notizie).

La Società ospitante dovrà farsi carico, qualora non disponibile, di un impianto di gara omologato per la disputa della partita di recupero.

Campionato Regionale di "Under 21" Maschile

a) Articolazione

Il Campionato Regionale Under 21 maschile - Stagione 2026/2027 sarà articolato su uno o più gironi stabiliti dal Consiglio Direttivo del C.R.V. sulla base delle iscrizioni che perverranno.

Il campionato Under 21 (Fase Regionale) terminerà indicativamente entro il mese di Aprile 2026.

La giornata di gara prevista è il **SABATO con inizio alle ore 16.30 alle ore 20.30** (o in subordine nella giornata di **DOMENICA nella fascia oraria 16.30 / 19.30**, previa autorizzazione della Divisione Regionale, su richiesta motivata della Società richiedente).

Ogni gara si disputerà su due tempi di 30 minuti ciascuno di tempo "non effettivo", intervallati da una pausa tra il primo e secondo tempo.

Le variazioni di orario, giornata o campo di gara dovranno inderogabilmente essere inserite nel Portale Servizi LND (vedi indicazioni in altra parte del presente Comunicato) **entro e non oltre le ore 19:00 del martedì antecedente la gara**, in caso contrario non sarà garantita la variazione.

In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto varranno le priorità che sono meglio specificate in altra parte del presente Comunicato Ufficiale.

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, il CR Veneto dispone affinché le gare delle **ultime DUE GIORNATE**, delle Società aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alla categoria superiore ovvero alla retrocessione diretta alla categoria inferiore, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di Play/off o Play/out, **debbono disputarsi in contemporaneità di data e di orario**.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato calcio a cinque "Under 21" possono partecipare i calciatori/calciatrici **nati dal 1° gennaio 2006** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

Per lo svolgimento di detta attività È CONSENTITO l'utilizzo di un massimo di 2 (due) calciatori "fuori quota" nati dal 1° gennaio 2005.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 21, possono partecipare tutti i giocatori regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2026/2027, alla data del 31 marzo 2027 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque antecedente al 1° aprile 2027.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 1, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipati con più squadre a Campionati diversi, possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., l'autorizzazione ivi prevista per la partecipazione alle attività agonistiche organizzate nell'ambito della L.N.D. non è richiesta per i giocatori che abbiano compiuto il 16° anno di età nel corso della stagione sportiva 2026/2027, ancorchè mantengano la qualifica di "Giovani" ai sensi dell'art. 31, delle N.O.I.F. Resta fermo, per i predetti giocatori, il possesso degli altri requisiti previsti dalle vigenti norme federali in materia di tesseramento e di tutela sanitaria.

Nelle distinte di gara del Campionato Under 21, le Società possono inserire in distinta un massimo di 12 (dodici) giocatori.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

c) Misure campo di gara

È fatto obbligo a tutte le Società partecipanti al campionato Under 21 di disputare le gare di Campionato in strutture al coperto, omologate dai Competenti Uffici di L.N.D. **con campo di gara della larghezza minima di metri 16,00 e con aree di rigore avente il raggio di metri 6,00 e di lunghezza minima di metri 30,00.**

Sarà concessa una deroga del 3 % sulle misure indicate previa domanda ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo Regionale.

Non sono concesse deroghe alle misure minime citate. Non è concessa alcuna autorizzazione o deroga per disputa di gare in strutture all'aperto e/o in erba sintetica.

d) Disposizioni tecniche

Con riferimento alle tenute da gioco, specificamente riferite alla numerazione delle maglie da gioco ed alla sostituzione con il portiere di movimento, si specifica quanto segue

A) TENUTE DI GIOCO: NUMERI DELLE MAGLIE (Attività Regionale)

Numerazione delle maglie

In relazione alla Regola 4 del Calcio a 5, la Divisione Regionale Calcio a 5 dispone, per la corrente Stagione Sportiva, che nel Campionato Regionale Under 21 Maschile i calciatori possono indossare maglie numerate **dal numero 1 al numero 99**. Il numero 0 (zero) non è permesso.

Maglia n° 1

Si segnala che la maglia numero 1 può essere indossata esclusivamente da uno dei portieri.

Nel caso nessuno dei portieri in distinta gara scelga la maglia numero 1, la stessa non può essere indossata da nessun calciatore di movimento.

B) TENUTE DI GIOCO: COLORI DEI PORTIERI

Maglie dei portieri

Con riferimento alla Regola 4 del Regolamento di gioco e delle connesse Decisioni Ufficiali FIGC, si segnala che i portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella indossata dai giocatori di movimento.

Sostituzione del portiere con calciatore di movimento

In deroga a quanto riferito alla Regola 4 del Regolamento di gioco e delle connesse Decisioni Ufficiali FIGC, per la corrente Stagione sportiva, nel caso di sostituzione del portiere con un giocatore di movimento, questo deve indossare una maglia che può essere identica a quella del portiere sostituito oppure di colore diverso purché non confondibile con quella dei giocatori in campo compreso il portiere della squadra avversaria e degli arbitri e potrà essere realizzata anche con un foro sul retro della maglia di colore diverso di dimensioni tali da poter individuare il numero con cui è contrassegnato il calciatore.

C) GINOCCHIERE E PROTEZIONI PER LE BRACCIA

Con riferimento della Regola 4 punto 4 altro equipaggiamento così come modificato dalla FIFA si specifica che laddove vengano indossate protezioni per ginocchia e braccia, le stesse devono essere del medesimo colore della maglia (protezioni del braccio) oppure dei calzoncini (ginocchiere), e non possono sporgere in maniera eccessiva.

Quando non è possibile abbinare questi colori bisogna utilizzare protezioni nere o bianche con maniche o pantaloncini (o pantaloni quando applicabile) di qualsiasi colore. Quando le protezioni non si abbinano alle maniche o ai pantaloncini (o pantaloni), devono essere tutte dello stesso colore (nero o bianco).

e) Disponibilità strutture prepartita

La Società Ospitante dovrà mettere a disposizione la struttura dell'impianto (spogliatoi) minimo 60 minuti prima dell'inizio ufficiale dell'incontro mentre **il terreno di gioco dovrà esser libero e a disposizione delle formazioni minimo 30 minuti prima dell'inizio ufficiale dell'incontro.**

La Società Ospitante in caso di inadempienza verrà sanzionata dal Giudice Sportivo e in caso di reiterata inadempienza delle indicazioni su elencate dopo la terza sanzione dovrà indicare un nuovo campo di gioco.

In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto varranno le priorità definite in altra parte del presente Comunicato Ufficiale in un prossimo Comunicato Ufficiale.

L'inizio ufficiale delle partite, su un impianto ove giocano più società, dovrà essere differito di un'ora e quarantacinque minuti al fine di consentire la regolare disputa delle gare.

f) Recupero gare

Le gare rinviate o sospese dovranno esser recuperate entro e non oltre il LUNEDÌ/MARTEDÌ della SECONDA SETTIMANA (10° ovvero 11° giorno - solo in casi eccezionali e a discrezione del Responsabile Regionale, potrà essere concessa la disputa nella giornata di MERCOLEDÌ) successivo alla data prevista per la disputa della gara.

La giornata di gara infrasettimanale dovrà esser comunicata obbligatoriamente in sede di iscrizione (Scheda informativa).

La Società ospitante dovrà farsi carico, qualora non disponibile, di un impianto di gara omologato per la disputa della partita di recupero.



Campionato Regionale di "Under 17" Maschile e Femminile

a) Articolazione

Il Campionato Regionale Under 17 maschile e femminile - Stagione 2026/2027 sarà articolato su in uno o più gironi stabiliti dal Consiglio Direttivo del C.R.V. sulla base delle iscrizioni che perverranno.

La giornata di gara prevista è:

SABATO con inizio alle ore 16.30 alle ore 20.00 (salvo deroga concessa dal CRV)

Ogni gara si disputerà su due tempi di 30 minuti ciascuno di tempo "non effettivo", intervallati da una pausa tra il primo e secondo tempo.

Potrà essere concessa autorizzazione a disputare la gara in altra giornata solo ed esclusivamente con richiesta motivata e controfirmata da entrambe le Società coinvolte, fermo restando che nelle ultime DUE giornate di campionato la giornata e l'orario dovranno rispettare la contemporaneità per tutti i partecipanti.

Le variazioni di orario, giornata o campo di gara dovranno inderogabilmente essere inserite nel Portale Servizi LND (vedi indicazioni in altra parte del presente Comunicato) **entro e non oltre le ore 19:00 del martedì antecedente la gara**, in caso contrario non sarà garantita la variazione.

In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto varranno le priorità che sono meglio specificate in altra parte del presente Comunicato Ufficiale.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato calcio a cinque "Under 17" maschile e femminile possono partecipare i calciatori e le calciatrici **nati nelle annate 2010 e 2011** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Per lo svolgimento di detta attività NON È CONSENTITA l'utilizzazione di calciatori "fuori quota".

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Nelle stesse gare, le Società possono inserire in distinta un massimo di 12 (dodici) giocatori.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

c) Misure campo di gara

E' fatto obbligo a tutte le Società partecipanti al campionato Under 17 di disputare le gare di Campionato in strutture al coperto, omologate dai Competenti Uffici di L.N.D. **con campo di gara della larghezza minima di metri 16,00 e con aree di rigore avente il raggio di metri 6,00 e di lunghezza minima di metri 30,00.**

Sarà concessa una deroga del 3 % sulle misure indicate previa domanda ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo Regionale.

Non sono concesse deroghe alle misure minime citate. Non è concessa alcuna autorizzazione o deroga per disputa di gare in strutture all'aperto e/o in erba sintetica.

Con l'omologazione avvenuta le Società hanno l'obbligo di esporre il verbale d'omologazione all'interno degli spogliatoi ovvero di presentarne copia agli arbitri a loro richiesta.

d) Disponibilità strutture prepartita

La Società Ospitante dovrà mettere a disposizione la struttura dell'impianto (spogliatoi) minimo 60 minuti prima dell'inizio ufficiale dell'incontro mentre **il terreno di gioco dovrà esser libero e a disposizione delle formazioni minimo 30 minuti prima dell'inizio ufficiale dell'incontro.**

La Società Ospitante in caso di inadempienza verrà sanzionata dal Giudice Sportivo e in caso di reiterata inadempienza delle indicazioni su elencate dopo la terza sanzione dovrà indicare un nuovo campo di gioco.

L'inizio ufficiale delle partite, su un impianto ove giocano più società, dovrà essere differito di un'ora e quarantacinque minuti al fine di consentire la regolare disputa delle gare.

e) Recupero gare

Le gare rinviate o sospese dovranno esser recuperate entro e non oltre il LUNEDI'/MARTEDI' della SECONDA SETTIMANA (10° ovvero 11° giorno - solo in casi eccezionali e a discrezione del Responsabile Regionale, potrà essere concessa la disputa nella giornata di MERCOLEDI') successivo alla data prevista per la disputa della gara.

La giornata di gara infrasettimanale dovrà esser comunicata obbligatoriamente in sede di iscrizione (Foglio Notizie).

La Società ospitante dovrà farsi carico, qualora non disponibile, di un impianto di gara omologato per la disputa della partita di recupero.

Questo Regolamento è in attesa di ratifica che sarà data dalla pubblicazione del Comunicato specifico del Settore Giovanile e Scolastico.



Campionato Regionale di "Uder 15" Maschile e Femminile

a) Articolazione

Il Campionato Regionale Under 15 maschile e femminile - Stagione 2026/2027 sarà articolato su in uno o più gironi stabiliti dal Consiglio Direttivo del C.R.V. sulla base delle iscrizioni che perverranno.

La giornata di gara prevista è:

DOMENICA nella fascia oraria compresa tra le **ore 10.00** e le **ore 13.00** e tra le **ore 15.00** e le **ore 19.00**. Ogni gara si disputerà su due tempi di 25 minuti ciascuno di "tempo non effettivo", intervallati da una pausa tra il primo e secondo tempo.

Le variazioni di orario, giornata o campo di gara dovranno inderogabilmente essere inserite nel Portale Servizi LND (vedi indicazioni in altra parte del presente Comunicato) **entro e non oltre le ore 19:00 del martedì antecedente la gara**, in caso contrario non sarà garantita la variazione.

In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto varranno le priorità che sono meglio specificate in altra parte del presente Comunicato Ufficiale.

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, il CR Veneto dispone affinché le gare delle **ultime DUE GIORNATE**, delle Società aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alla categoria superiore ovvero alla retrocessione diretta alla categoria inferiore, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di Play/off o Play/out, **debbano disputarsi in contemporaneità di data e di orario**.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato calcio a cinque "Under 15" maschile e femminile possono partecipare i calciatori **nati nelle annate 2012 e 2013** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 12 ° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Per lo svolgimento di detta attività NON È CONSENTITA l'utilizzazione di calciatori "fuori quota".

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipati con più squadre a Campionati diversi, possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Nelle stesse gare, le Società possono inserire in distinta un massimo di 12 (dodici) giocatori.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti giocatori dovrà

risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

c) Misure campo di gara

E' fatto obbligo a tutte le Società partecipanti al campionato Under 15 di disputare le gare di Campionato in strutture al coperto, omologate dai Competenti Uffici di L.N.D. **con campo di gara della larghezza minima di metri 16,00 e con aree di rigore avente il raggio di metri 6,00 e di lunghezza minima di metri 30,00.**

Sarà concessa una deroga del 3 % sulle misure indicate previa domanda ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo Regionale.

Non sono concesse deroghe alle misure minime citate. Non è concessa alcuna autorizzazione o deroga per disputa di gare in strutture all'aperto e/o in erba sintetica.

Con l'omologazione avvenuta le Società hanno l'obbligo di esporre il verbale d'omologazione all'interno degli spogliatoi ovvero di presentarne copia agli arbitri a loro richiesta.

d) Disponibilità strutture prepartita

La Società Ospitante dovrà mettere a disposizione la struttura dell'impianto (spogliatoi) minimo 60 minuti prima dell'inizio ufficiale dell'incontro mentre **il terreno di gioco dovrà essere libero e a disposizione delle formazioni minimo 30 minuti prima dell'inizio ufficiale dell'incontro.**

La Società Ospitante in caso di inadempienza verrà sanzionata dal Giudice Sportivo e in caso di reiterata inadempienza delle indicazioni su elencate dopo la terza sanzione dovrà indicare un nuovo campo di gioco.

L'inizio ufficiale delle partite, su un impianto ove giocano più società, dovrà essere differito di un'ora e quarantacinque minuti al fine di consentire la regolare disputa delle gare.

e) Recupero gare

Le gare rinviate o sospese dovranno esser recuperate entro e non oltre il LUNEDI/MARTEDI della SECONDA SETTIMANA (10° ovvero 11° giorno - solo in casi eccezionali e a discrezione del Responsabile Regionale, potrà essere concessa la disputa nella giornata di MERCOLEDI') successivo alla data prevista per la disputa della gara.

La giornata di gara infrasettimanale dovrà esser comunicata obbligatoriamente in sede di iscrizione (Foglio Notizie).

La Società ospitante dovrà farsi carico, qualora non disponibile, di un impianto di gara omologato per la disputa della partita di recupero.

Questo Regolamento è in attesa di ratifica che sarà data dalla pubblicazione del Comunicato specifico del Settore Giovanile e Scolastico.

Progetto seconde squadre L.N.D. con “diritto di classifica” e di promozione alla categoria superiore

Con proprio Comunicato Ufficiale n. 9 del 1° Luglio 2026, la L.N.D. ha reso noto le disposizioni relative al rinnovo della sperimentazione, a valere per la stagione sportiva 2026/2027, del progetto in epigrafe concernente la partecipazione delle seconde squadre a Campionati di Calcio a 5 nei Comitati Regionali.

Attività di Base calcio a 5 del Comitato Regionale Veneto

Si ricordano le età previste per le categorie di Base di Calcio a 5 della stagione Sportiva 2026/2027 :

ESORDIENTI	nati dal 1° Gennaio 2014	al	31 Dicembre 2015 (2016 dai 10 anni compiuti)
PULCINI	nati dal 1° Gennaio 2016	al	31 Dicembre 2017 (2018 dagli 8 anni compiuti)
PRIMI CALCI	nati dal 1° Gennaio 2018	al	31 Dicembre 2019 (2020 dai 6 anni compiuti)
PICCOLI AMICI	nati dal 1° Gennaio 2020	al	31 Dicembre 2021 (dai 5 anni compiuti)

Anche per la corrente Stagione Sportiva verrà svolta l'Attività di Base di calcio a 5 in due Fasi, una Autunnale ed una Primaveraile.

Coppa Italia di Serie “C1” Maschile - Fase Regionale

Alla Fase Regionale della Coppa Italia di Serie C1 Maschile di Calcio a Cinque sono iscritte “d’ufficio” tutte le squadre partecipanti al Campionato Regionale di Serie C1 tranne quelle che faranno espressa richiesta scritta di NON parteciparvi.

La Divisione Calcio a Cinque del C.R. Veneto su un prossimo Comunicato Ufficiale pubblicherà il Regolamento della Manifestazione.

Coppa Italia di Serie “C” Femminile - Fase Regionale

Alla Fase Regionale della Coppa Italia di Serie C Femminile di Calcio a Cinque sono iscritte “d’ufficio” tutte le squadre partecipanti al Campionato Regionale di Serie C Femminile tranne quelle che faranno espressa richiesta scritta di NON parteciparvi.

La Divisione Calcio a Cinque del C.R. Veneto su un prossimo Comunicato Ufficiale pubblicherà il Regolamento della Manifestazione.

Coppa Veneto di Serie “C2” Maschile

Alla Coppa Veneto del Campionato di Serie C2 potranno iscriversi facoltativamente tutte le squadre iscritte al suddetto Campionato - Stagione 2026/2027, direttamente dal proprio Portale Societario LND entro la data del 20 Luglio p.v.

Il costo della partecipazione viene fissato in 50,00 euro quale parziale contributo alle spese organizzative.

Le gare della "Prima Fase" si svolgeranno o in giornata infrasettimanale (LUN-MAR-MER) a seconda delle disponibilità segnalata o nella giornata di Venerdì in caso di sosta di campionato.

Si invita ad inviare la Scheda Informativa relativa al Torneo di Coppa Veneto di Serie C2 entro la data del 20 Luglio 2026, soprattutto con le indicazioni della disponibilità infrasettimanale.

La Divisione Calcio a Cinque del C.R. Veneto procederà con un prossimo Comunicato Ufficiale alla pubblicazione del meccanismo che regolerà le fasi della Manifestazione.

Coppa Veneto di Serie "D" Maschile

Alla Coppa Veneto del Campionato di Serie D potranno iscriversi facoltativamente tutte le squadre iscritte al suddetto Campionato - Stagione 2026/2027, direttamente dal proprio Portale societario entro la data del 1° Agosto p.v..

Il costo della partecipazione viene fissato in 50,00 euro quale parziale contributo alle spese organizzative. Le gare si svolgeranno nelle giornate di Venerdì/Sabato/Domenica (vedi diponibilità segnalata) o in data infrasettimanale (LUN-MAR-MER) a seconda delle disponibilità di calendario campionato.

Si invita ad inviare la Scheda Informativa relativa al Torneo di Coppa Veneto di Serie D entro la data del 1° Agosto 2026, soprattutto con le indicazioni della disponibilità infrasettimanale.

La Divisione Calcio a Cinque del C.R. Veneto procederà con un prossimo Comunicato Ufficiale alla pubblicazione del meccanismo che regolerà le fasi della Manifestazione.

Coppa Veneto Under 21 Maschile

Alla Coppa Veneto del Campionato Under 21 potranno iscriversi facoltativamente tutte le squadre iscritte al suddetto Campionato - Stagione 2026/2027, direttamente dal proprio Portale Societario LND entro la data del 15 Febbraio 2027 per quelle appartenenti territorialmente alla Regione Veneto, mentre le Società di diversa Regione dovranno iscriversi tramite modulo di partecipazione (che sarà inviato successivamente) e dovranno provvedere al pagamento dell'iscrizione pari a 50,00 euro quale parziale contributo alle spese organizzative direttamente tramite Bonifico, allegando al modulo, la copia contabile dell'avvenuto pagamento.

Solo successivamente saranno inserite nell'organico "da remoto".

Il Torneo si disputerà dopo la fine del Campionato e le gare si svolgeranno nella giornata del Sabato o in data infrasettimanale (LUN-MAR-MER) a seconda delle disponibilità segnalata.

La Divisione Calcio a Cinque del C.R. Veneto procederà con un prossimo Comunicato Ufficiale alla pubblicazione del meccanismo che regolerà le fasi della Manifestazione.

Coppa Veneto Under 17 Maschile

Alla Coppa Veneto del Campionato Under 17 potranno iscriversi facoltativamente tutte le squadre iscritte al suddetto Campionato - Stagione 2026/2027, direttamente dal proprio Portale Societario LND entro la data del 15 Febbraio 2027 per quelle appartenenti territorialmente alla Regione Veneto, mentre le Società

di diversa Regione dovranno iscriversi tramite modulo di partecipazione (che sarà inviato successivamente) e dovranno provvedere al pagamento dell'iscrizione pari a 50,00 euro quale parziale contributo alle spese organizzative direttamente tramite Bonifico, allegando al modulo, copia contabile dell'avvenuto pagamento.

Solo successivamente saranno inserite nell'organico "da remoto".

Il Torneo si disputerà dopo la fine del Campionato e le gare si svolgeranno nella giornata del Sabato o in data infrasettimanale (LUN-MAR-MER) a seconda delle disponibilità segnalata.

La Divisione Calcio a Cinque del C.R. Veneto procederà con un prossimo Comunicato Ufficiale alla pubblicazione del meccanismo che regolerà le fasi della Manifestazione.

Coppa Veneto Under 15 Maschile

Alla Coppa Veneto del Campionato Under 15 potranno iscriversi facoltativamente tutte le squadre iscritte al suddetto Campionato - Stagione 2026/2027, direttamente dal proprio Portale Societario LND entro la data del 15 Febbraio 2027 per quelle appartenenti territorialmente alla Regione Veneto, mentre le Società di diversa Regione dovranno iscriversi tramite modulo di partecipazione (che sarà inviato successivamente) e dovranno provvedere al pagamento dell'iscrizione pari a 50,00 euro quale parziale contributo alle spese organizzative direttamente tramite Bonifico, allegando al modulo, copia contabile dell'avvenuto pagamento.

Solo successivamente saranno inserite nell'organico "da remoto".

Il Torneo si disputerà dopo la fine del Campionato e le gare si svolgeranno nella giornata della Domenica o in data infrasettimanale (LUN-MAR-MER) a seconda delle disponibilità segnalata.

La Divisione Calcio a Cinque del C.R. Veneto procederà con un prossimo Comunicato Ufficiale alla pubblicazione del meccanismo che regolerà le fasi della Manifestazione.

Super Coppa Veneto Campionato Serie C1 – Stagione Sportiva 2025/2026

Alla Super Coppa di Serie C1 di Calcio a Cinque 2026 partecipano la Società vincente il Campionato di Serie C1 e la squadra Vincente la Coppa Italia (Fase Regionale) di Serie C1 (in questo caso seconda classificata in quanto la vincente risulta anche vincitrice di campionato) della Stagione Sportiva 2025/2026 e precisamente :

- **Vincitore Campionato Regionale di Serie C1 - Stagione Sportiva 2025/2026**
MONTELLO FUTSAL 2020
- **Seconda classificata Coppa Italia di Serie C1 (Fase Regionale) - Stagione Sportiva 2025/2026.**
MESTREFENICEC5 (Squadra B)

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DELLA SUPERCOPPA SERIE C1

GIORNATA ED IMPIANTO DI GARA

Questa Divisione Regionale dispone che la suddetta gara venga disputata **DOMENICA 13 SETTEMBRE 2026** con **inizio alle ore 20.00** presso **Impianto ancora da definire**.

DIRETTORI DI GARA

La gara di Supercoppa C1 sarà diretta da due Arbitri coadiuvati da un cronometrista ufficiale.

TEMPI DI GARA - ORARI DI INIZIO E ACCOPPIAMENTI INCONTRI

La Divisione Regionale dispone la gara di Supercoppa si disputi su due tempi di gara con il tempo effettivo di 20 minuti per ciascuno.

TEMPO DI ATTESA

Entro l'orario previsto come inizio incontro, ogni Società dovrà presentare ai Direttori di gara le rispettive liste giocatori.

Le Società che non si presenteranno in campo entro l'orario stabilito saranno sanzionate secondo le tabelle previste per la I^a rinuncia (200,00 Euro) e saranno escluse dalla Manifestazione.

Il tempo d'attesa sia per la gara di finale è fissato un 15 (quindici) minuti.

PERSONE AMMESSE NEL CAMPO DI GARA

Saranno ammesse, oltre ai giocatori in lista, solo ed esclusivamente i seguenti tesserati:

- due dirigenti accompagnatori ufficiali;
- un medico sociale;
- il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari
- un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale.

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori/calciatrici tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dal Comitato Organizzatore.

Si invitano le Società partecipanti a fornire al Comitato Organizzativo ulteriori 2 copie delle Distinte di gara per utilizzo Streaming e Speaker.

SERVIZIO SANITARIO

Per quanto riguarda il servizio sanitario, è prevista la presenza per tutta la Manifestazione di una Ambulanza e soccorritori. I costi del servizio saranno suddivisi e addebitati alle squadre partecipanti.

SANZIONI DISCIPLINARI

Le decisioni del Giudice Sportivo sono inappellabili.

I giocatori espulsi verranno ugualmente sottoposti al parere del Giudice Sportivo per le conseguenti sanzioni che potranno esser loro ulteriormente comminate.

Per quanto riguarda l'esecuzione delle sanzioni si rimanda ad una attenta lettura dell'art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva.

PREMIAZIONI

Alla Società vincente verrà assegnata la SUPER COPPA VENETA del Campionato di Serie C1 - Stagione Sportiva 2025/2026 e medaglie per atleti e dirigenti.

Alla Società classificatasi al secondo posto verrà consegnata una targa di partecipazione e medaglie per atleti e dirigenti.

Super Coppa Veneto Campionato Serie C2 – Stagione Sportiva 2025/2026

Alla Super Coppa di Serie C2 di Calcio a Cinque 2026 partecipano le Società vincenti i due Gironi del Campionato di Serie C2 e la squadra Vincente la Coppa Veneto di Serie C2 (in questo caso seconda classificata in quanto la vincente risulta anche vincitrice di campionato) della Stagione Sportiva 2025/2026 e precisamente :

- **Vincente Campionato Regionale di Serie C2 (Girone A) - Stagione Sportiva 2025/2026**
CUORE CELTIC VERONA
- **Vincente Campionato Regionale di Serie C2 (Girone B) - Stagione Sportiva 2025/2026**
VALLI FUTSAL CHIOGGIA
- **Vincente Campionato Regionale di Serie C2 (Girone C) - Stagione Sportiva 2025/2026**
ATLETICO BASSANO
- **Seconda classificata Coppa Veneto di Serie C2 - Stagione Sportiva 2025/2026**
MIRANO C5

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DELLA SUPERCOPPA SERIE C2

GIORNATA ED IMPIANTO DI GARA

Questa Divisione Regionale dispone che la suddetta Manifestazione venga disputata **SABATO 12 e DOMENICA 13 SETTEMBRE 2026** presso **Impianto ancora da definire**.

ACCOPPIAMENTI INCONTRI

La Manifestazione si svolgerà in forma di **Semifinali e Finale**.

Gli accoppiamenti di semifinale con assegnazione degli orari gare saranno definiti da sorteggio che si svolgerà presso la sede del C.R. Veneto in Marghera (Ve) nella giornata di Lunedì 3 Agosto 2026 alle ore 11.45.

SEMIFINALE GARA 1 (Sabato 12 Settembre 2026)

Inizio gara ore 19.00

SEMIFINALE GARA 2 (Sabato 12 Settembre 2026)

Inizio gara ore 21.30

Qualora le due squadre si trovassero in parità di punteggio al termine della gara per determinare la squadra vincente si effettueranno una serie di calci di rigore così come previsto dal Regolamento Federale vigente.

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti sanzionatori, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare, si rende noto che la procedura si svolgerà con le seguenti modalità, nei termini di seguito indicati:

- a) i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo immediatamente al termine della disputa di gara;
- b) gli **eventuali reclami** dovranno essere proposti con le relative motivazioni ed esser inviati al Responsabile Regionale per l'Attività di calcio a 5 via e:mail all'indirizzo m.digiambattista@lnd.it, **entro trenta minuti dal termine ufficiale della gara, con orario come indicato nel rapporto arbitrale**.

Una copia dovrà anche esser consegnata alla Società avversaria e dalla stessa sottoscritta per ricevuta. La copia con ricevuta dovrà esser allegata al reclamo in essere. In conseguenza di ciò il Dirigente Responsabile di ogni Società ovvero il Presidente dovrà esser presente presso l'Impianto di gara per almeno trenta minuti dopo il termine dell'incontro.

In caso di assenza da parte della Società a cui verrà inoltrato il reclamo, la Società reclamante dovrà darne immediata comunicazione al Responsabile Regionale che certificata l'assenza dichiarerà comunque il reclamo come accettato per il suo esame e non si attenderà alcun tempo per il contro reclamo della Società assente.

La Società che riceverà il reclamo potrà riportare al Giudice Sportivo eventuali controdeduzioni in forma scritta. Queste dovranno pervenire entro una ora dal termine della gara. Il reclamo verrà comunque considerato dal Giudice

Il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato al termine della giornata di gare.

c) gli **eventuali reclami** avverso le decisioni del Giudice Sportivo, solo se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, con le relative motivazioni, unitamente al contributo, entro le ore 09.00 (nove) del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;

- le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 (undici) dello stesso giorno;
- la Corte Sportiva di Appello si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte Sportiva di Appello sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
- l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, alle eventuali controparti ed agli organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;
- il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo;

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

FINALE (Domenica 13 Settembre 2026)

Inizio gara ore 17.30 **VINCENTE GARA 1 - VINCENTE GARA 2**

Qualora le due squadre si trovassero in parità di punteggio al termine della gara per determinare la squadra vincente si disputeranno due tempi supplementari della durata di 5 minuti ciascuno.

Se anche al termine degli stessi, permanesse ancora il risultato di parità, per determinare la squadra vincente si effettueranno una serie di calci di rigore così come previsto dal Regolamento Federale vigente.

DIRETTORI DI GARA

Le gare di Supercoppa del Campionato di Serie C2 2025/2026 saranno dirette da due Arbitri.

TEMPI DI GARA - ORARI DI INIZIO E ACCOPPIAMENTI INCONTRI

La Divisione Regionale dispone che ogni gara di Supercoppa di Serie C2 si disputi su due tempi della durata di 30 minuti ciascuno di tempo non effettivo.

TEMPO DI ATTESA

Entro l'orario previsto come inizio incontro, ogni Società dovrà presentare ai Direttori di gara le rispettive liste giocatori.

Le Società che non si presenteranno in campo entro l'orario stabilito saranno sanzionate secondo le tabelle previste per la 1ª rinuncia (200,00 Euro) e saranno escluse dalla Manifestazione.

Il tempo d'attesa sia per la gara di finale è fissato un 15 (quindici) minuti.

PERSONE AMMESSE NEL CAMPO DI GARA

Saranno ammesse, oltre ai giocatori in lista, solo ed esclusivamente i seguenti tesserati:

- due dirigenti accompagnatori ufficiali;
- un medico sociale;
- il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari
- un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale.

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori/calciatrici tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dal Comitato Organizzatore.

Si invitano le Società partecipanti a fornire al Comitato Organizzativo ulteriori 2 copie delle Distinte di gara per utilizzo Streaming e Speaker.

SERVIZIO SANITARIO

Per quanto riguarda il servizio sanitario, è prevista la presenza per tutta la Manifestazione di una Ambulanza e soccorritori. I costi del servizio saranno suddivisi e addebitati alle squadre partecipanti.

SANZIONI DISCIPLINARI

Trattandosi di Manifestazione a rapido corso, ogni giocatore espulso dovrà intendersi automaticamente non partecipante alla successiva gara della sua Società.

I giocatori espulsi verranno ugualmente sottoposti al parere del Giudice Sportivo per le conseguenti sanzioni che potranno esser loro ulteriormente comminate.

Le sanzioni disciplinari scatteranno anche in caso di doppia ammonizione conseguita separatamente nei due incontri disputati.

Eventuali ricorsi sulla regolarità delle gare di Semifinale andranno presentati entro 30 minuti dalla fine della gara ai Responsabili Federali presenti in loco ed alla squadra opponente. Eventuali controdeduzioni andranno presentate dalla squadra opponente entro 30 minuti dalla ricezione del ricorso.

Per quanto riguarda l'esecuzione delle sanzioni si rimanda ad una attenta lettura dell'art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva.

PREMIAZIONI

Alla Società vincente verrà assegnata la SUPER COPPA VENETA del Campionato di Serie C2 - Stagione Sportiva 2025/2026 e medaglie per atleti e dirigenti.

Alla Società classificatasi al secondo posto verrà consegnata una targa di partecipazione e medaglie per atleti e dirigenti.

Supercoppa Veneto Campionato Serie D - Stagione Sportiva 2025/2026

Alla Super Coppa di Serie D di Calcio a Cinque 2026 partecipano le Società vincenti i rispettivi Titoli Provinciali della Stagione Sportiva 2025/2026 e precisamente :

- **Vincente Campionato Regionale di Serie D (Girone A) - Stagione Sportiva 2025/2026**
VICENZA CALCIO A CINQUE SRL
- **Vincente Campionato Regionale di Serie D (Girone B) - Stagione Sportiva 2025/2026**
DRAGON FUTSAL
- **Vincente Campionato Regionale di Serie D (Girone C) - Stagione Sportiva 2025/2026**
CATHEDRAL ACADEMY A.S.D.
- **Vincente Coppa Veneto di Serie D - Stagione Sportiva 2025/2026**
PSN LEGNARO POLVERARA

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DELLA SUPERCOPPA SERIE D

GIORNATA ED IMPIANTO DI GARA

Questa Divisione Regionale dispone che la suddetta Manifestazione venga disputata **SABATO 12 e DOMENICA 13 SETTEMBRE 2026** presso **Impianto ancora da definire**.

TEMPI DI GARA - ORARI DI INIZIO E ACCOPPIAMENTI INCONTRI

La Manifestazione si svolgerà in forma di **Semifinali e Finale**.

Gli accoppiamenti di semifinale con assegnazione degli orari gare saranno definiti da sorteggio che si svolgerà presso la sede del C.R. Veneto in Marghera (Ve) nella giornata di Lunedì 3 Agosto 2026 alle ore 11.45.

SEMIFINALE GARA 1 (Sabato 12 Settembre 2026)

Inizio gara ore 14.00

SEMIFINALE GARA 2 (Sabato 12 Settembre 2026)

Inizio gara ore 16.30

Qualora le due squadre si trovassero in parità di punteggio al termine della gara per determinare la squadra vincente si effettueranno una serie di calci di rigore così come previsto dal Regolamento Federale vigente.

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti sanzionatori, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare, si rende noto che la procedura si svolgerà con le seguenti modalità, nei termini di seguito indicati:

- a) i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo immediatamente al termine della disputa di gara;
- b) gli **eventuali reclami** dovranno essere proposti con le relative motivazioni ed esser inviati al Responsabile Regionale per l'Attività di calcio a 5 via e:mail all'indirizzo m.digiambattista@lnd.it, **entro trenta minuti dal termine ufficiale della gara, con orario come indicato nel rapporto arbitrale.**

Una copia dovrà anche esser consegnata alla Società avversaria e dalla stessa sottoscritta per ricevuta. La copia con ricevuta dovrà esser allegata al reclamo in essere. In conseguenza di ciò il Dirigente Responsabile di ogni Società ovvero il Presidente dovrà esser presente presso l'Impianto di gara per almeno trenta minuti dopo il termine dell'incontro.

In caso di assenza da parte della Società a cui verrà inoltrato il reclamo, la Società reclamante dovrà darne immediata comunicazione al Responsabile Regionale che certificata l'assenza dichiarerà comunque il reclamo come accettato per il suo esame e non si attenderà alcun tempo per il contro reclamo della Società assente.

La Società che riceverà il reclamo potrà riportare al Giudice Sportivo eventuali controdeduzioni in forma scritta. Queste dovranno pervenire entro una ora dal termine della gara. Il reclamo verrà comunque considerato dal Giudice

Il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato al termine della giornata di gare.

- c) gli **eventuali reclami** avverso le decisioni del Giudice Sportivo, solo se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, con le relative motivazioni, unitamente al contributo, entro le ore 09.00 (nove) del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;

- le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 (undici) dello stesso giorno;
- la Corte Sportiva di Appello si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte Sportiva di Appello sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
- l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, alle eventuali controparti ed agli organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;
- il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo;

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

FINALE (Domenica 13 Settembre 2026)

Inizio gara ore 15.00 **VINCENTE GARA 1 - VINCENTE GARA 2**

Qualora le due squadre si trovassero in parità di punteggio al termine della gara per determinare la squadra vincente si disputeranno due tempi supplementari della durata di 5 minuti ciascuno.

Se anche al termine degli stessi, permanesse ancora il risultato di parità, per determinare la squadra vincente si effettueranno una serie di calci di rigore così come previsto dal Regolamento Federale vigente.

DIRETTORI DI GARA

Le gare di Supercoppa del Campionato di Serie D 2025/2026 saranno dirette da due Arbitri.

TEMPI DI GARA - ORARI DI INIZIO E ACCOPPIAMENTI INCONTRI

La Divisione Regionale dispone che ogni gara di Supercoppa di Serie C2 si disputi su due tempi della durata di 30 minuti ciascuno di tempo non effettivo.

TEMPO DI ATTESA

Entro l'orario previsto come inizio incontro, ogni Società dovrà presentare ai Direttori di gara le rispettive liste giocatori.

Le Società che non si presenteranno in campo entro l'orario stabilito saranno sanzionate secondo le tabelle previste per la II^a rinuncia (200,00 Euro) e saranno escluse dalla Manifestazione.

Il tempo d'attesa sia per le gare di semifinale che di finale è fissato un 15 (quindici) minuti.

SANZIONI DISCIPLINARI

Trattandosi di Manifestazione a rapido corso, ogni giocatore espulso dovrà intendersi automaticamente non partecipante alla successiva gara della sua Società.

I giocatori espulsi verranno ugualmente sottoposti al parere del Giudice Sportivo per le conseguenti sanzioni che potranno esser loro ulteriormente comminate.

Le sanzioni disciplinari scatteranno anche in caso di doppia ammonizione conseguita separatamente nei due incontri disputati.

Eventuali ricorsi sulla regolarità delle gare di Semifinale andranno presentati entro 30 minuti dalla fine della gara ai Responsabili Federali presenti in loco ed alla squadra opponente. Eventuali controdeduzioni andranno presentate dalla squadra opponente entro 30 minuti dalla ricezione del ricorso.

Le decisioni del Giudice Sportivo sono inappellabili.

Per quanto riguarda l'esecuzione delle sanzioni si rimanda ad una attenta lettura dell'art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva.

PREMIAZIONI

Alla Società prima classificata verrà assegnata la SUPER COPPA VENETA del Campionato di Serie D - Stagione Sportiva 2025/2026 e medaglie per atleti e dirigenti.

Alla Società classificatasi al secondo posto verrà consegnata una targa di partecipazione e medaglie per atleti e dirigenti.

Concomitanze di gare sullo stesso campo

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse:

CALCIO A CINQUE

- Campionato Nazionale Serie A maschile;
- Campionato Nazionale Serie A/2 élite maschile;
- Campionato Nazionale Serie A/2 maschile;
- Campionato Nazionale Serie A Femminile;
- Campionato Nazionale Serie B maschile;
- Campionato Nazionale Serie B femminile;
- Campionato Nazionale Under 19 maschile;
- Campionato Nazionale Under 19 femminile;
- Campionato Regionale Serie C1 maschile;
- Campionato Regionale Serie C2 maschile;
- Campionato Regionale Serie C femminile;
- Campionato Serie D maschile;
- Campionato Regionale Under 21 maschile;
- Campionato Regionale Under 17 maschile;
- Campionato Regionale Under 17 femminile.
- Campionato Regionale Under 15 maschile;
- Campionato Regionale Under 15 femminile.

Attività di Rappresentative di Calcio a cinque

La Lega Nazionale Dilettanti regolerà le attività in epigrafe con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

In caso di convocazione nelle Rappresentative Regionali, per incontri e Tornei autorizzati, di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società, è data facoltà ai Comitati Regionali e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva alla gara della Rappresentativa Regionale interessata.

In ogni caso, le Società della L.N.D. sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri calciatori e calciatrici, ai sensi dell'art. 76, delle N.O.I.F.

E' fatto salvo il rispetto di quanto previsto agli artt. 35 e 36, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

Norme in materia di comportamento e di onorabilità

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli artt. 22 bis, delle N.O.I.F. e 22 ter, delle N.O.I.F., richiamando

l'attenzione delle Società anche sul contenuto dei sotto riportati punti 6), 6 bis) e 7), dell'art. 22 bis delle N.O.I.F.

punto 6: all'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i Collaboratori nella Gestione Sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal primo comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri Dirigenti e dei Collaboratori.

punto 6 bis: i Dirigenti di Società o di Associazione e i Collaboratori nella gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

punto 7: in caso di mendace dichiarazione all'atto del tesseramento o di omessa immediata comunicazione

di cui al precedente comma, i soggetti interessati incorrono nella decadenza dalla carica o dall'incarico per il sopravvenire di una situazione di incompatibilità di cui al primo comma e nella sospensione dalla carica o dall'incarico per il sopravvenire di una situazione di cui al quarto o quinto comma, ferma restando l'applicazione delle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva

Visita medica per idoneità all'attività agonistica

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva.

Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali in relazione alla mancanza delle certificazioni conformi a quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie particolarmente nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.

Si ricorda che le visite medico sportive per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività agonistica devono essere eseguite presso strutture sanitarie autorizzate pubbliche o private da specialisti in Medicina dello Sport individuati negli appositi elenchi dalle singole Regioni.

Tecnici

La classificazione dei Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica è disciplinata dagli artt. 16 ("Classificazione dei Tecnici") e 54 ("Formazione altre figure tecnico-sportive"), del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale.

Per quanto attiene ai rapporti fra le Società dilettantistiche e i Tecnici per la Stagione Sportiva 2026/2027, avuto ulteriore riguardo alla materia economica e ai criteri di tesseramento e deroghe, si deve fare

riferimento alle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F. in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché all'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, e alle disposizioni contenute nel Regolamento del Settore Tecnico Federale ovvero oggetto di comunicazioni ufficiali.

a) Procedure di tesseramento

Le operazioni di tesseramento dei Tecnici sono effettuate online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.

b) Le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D.

Le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D. sono disciplinate dall'art. 39, del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale ("Obblighi e deroghe").

Il Settore Tecnico può concedere deroghe per gli Allenatori/Allenatrici che abbiano guidato le loro squadre alla promozione al Campionato dilettantistico di Calcio a 11 e di Calcio a 5 di categoria superiore. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo Corso utile per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, al quale l'Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile.

c) Altre disposizioni

Si rammenta che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'Allenatore/Allenatrice tesserato/a, le Società interessate, oltre alla obbligatoria comunicazione telematica al Settore Tecnico di avvenuto esonero e rassegnate dimissioni, dovranno provvedere al tesseramento di un altro Allenatore Allenatrice regolarmente iscritto/a nei ruoli ufficiali del Settore Tecnico entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori/Allenatrici che vengono esonerati/e prima della prima gara ufficiale del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall'art. 40, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai Tecnici con abilitazione non professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della Società di appartenenza, di potersi tesserare come Allenatore/ Allenatrice di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D.

Ulteriori eventuali facoltà per gli Allenatori/Allenatrici esonerati/e saranno disciplinate da appositi Protocolli di Intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in conformità con l'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F.

Calciatori/Calciatrici e Giocatori/Giocatrici

I rapporti economici fra le Società dilettantistiche e i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici per la Stagione Sportiva 2026/2027 sono regolati dalle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F., in

ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, e dalle disposizioni oggetto di comunicazioni ufficiali.

Recuperi Gare

La Lega, i Comitati Regionali, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati (no SGS).

La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 33, del Regolamento della L.N.D.

Adempimenti Tecnico/Organizzativi obbligatori

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici di riserva delle rispettive squadre. E' fatto salvo quanto previsto al successivo punto, del presente Comunicato Ufficiale, in ordine alla possibilità di aggiungere accanto o dietro la panchina fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione.

Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'Arbitro, gli assistenti di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

Persone ammesse nel recinto di gioco

L'accesso al terreno di gioco è regolamentato dall'art. 66 delle NOIF.

Per le gare organizzate dalla Divisione Calcio a 5 sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida (*) per la stagione in corso:

- Un dirigente accompagnatore ufficiale;
- Un medico sociale;
- Il Tecnico responsabile e se la Società lo ritiene opportuno anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadre previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- Un operatore sanitario ausiliario (in possesso di propria certificazione da esibire in caso di richiesta del Direttore di gara) designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- I giocatori/giocatrici di riserva;
- Per la sola Società ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

(*) Si specifica che la tessera provvisoria stampata dall'area Società sostituisce a tutti gli effetti la tessera fino alla data di validità ivi apposta.

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche e giovanili Regionali, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri giocatori/giocatrici tesserati/e in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

Possono essere ammessi nel recinto di gioco in base alle disposizioni impartite dal CRV i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

I tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della Società, svolga attività di dirigente per un'altra squadra della stessa Società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una Società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa Società.

La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di giocatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di giocatore.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'arbitro mediante apposita tessera (anche provvisoria) che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente ai Tecnici abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni all'uopo impartite dalla F.I.G.C., attraverso il Portale Servizi federale. In particolare, questi ultimi, in attesa dell'esito e del perfezionamento della pratica di tesseramento presso gli Uffici del Settore Tecnico per la stagione sportiva 2025/2026, potranno temporaneamente essere ammessi al recinto di giuoco con la copia dell'inoltro telematico della menzionata richiesta tramite il Portale Servizi federale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 2) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;

3) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente ufficiale". Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società.

Il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F..

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

Si rammenta che, in base al vigente Regolamento del Giuoco del Calcio a 5, corredato delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. e della Guida Pratica A.I.A., il "terreno di gioco", il "campo per destinazione", il "recinto di gioco" e il "campo di gioco" sono così definiti:

- Terreno di gioco: è il rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco;
- Campo per destinazione: è una fascia piana di terreno, larga almeno 1,00 mt., situata intorno al terreno di gioco ed a livello dello stesso;
- Recinto di gioco: è costituito dal "terreno di gioco", dal "campo per destinazione", dall'area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o strutture per l'atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro mezzo appropriato di recinzione;
- Campo di gioco: è l'intera struttura sportiva, che comprende anche il "recinto di gioco", gli spogliatoi ed ogni altro locale annesso, con i relativi accessi.

Distinta di gara telematica

Si invitano le Società dipendenti ad utilizzare nelle gare ufficiali, anche nella Stagione Sportiva 2026/2027, la distinta telematica estratta dall'apposita area Società sul sito del C.R. Veneto della LND.

Questo allo scopo di tutelare la regolarità della gara con l'impegno di atleti/tecnici autorizzati e ratificati, al fine di evitare spiacevoli sanzioni disciplinari per utilizzo, non consentito, di giocatori/allenatori non tesserati.

Equipaggiamento dei calciatori/calciatrici e dei giocatori/giocatrici

L'equipaggiamento dei calciatori/calciatrici e dei giocatori/giocatrici è disciplinato dalla Regola 4, del Regolamento del Giuoco del Calcio e del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque.

Relativamente alle maglie da giuoco, le squadre devono indossare colori che le distinguano l'una dall'altra e dagli ufficiali di gara. Ciascun portiere deve indossare colori che lo distinguano dagli altri calciatori/calciatrici e dagli ufficiali di gara. Se le maglie dei due portieri dovessero essere dello stesso colore e nessuno di loro avesse un'altra maglia, l'Arbitro consentirà che la gara venga giocata.

Qualora i calciatori/calciatrici e i giocatori/giocatrici indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare dei Campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, con esclusioni dei Campionati Nazionali Under 19 maschile e femminile, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2026/2027, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

Per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile è consentito ai rispettivi calciatori e calciatrici, in appendice a quanto sopra previsto, di indossare per la durata della Stagione Sportiva 2026/2027 maglie da gioco recanti sul dorso, oltre alla stessa numerazione non obbligatoriamente crescente, anche la personalizzazione con il cognome del calciatore e della calciatrice che indossa detta maglia.

È consentito, per le Società appartenenti alla L.N.D. e al Settore Giovanile e Scolastico, apporre sugli indumenti di giuoco non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega Nazionale Dilettanti. Per le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è altresì consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore e calciatrice, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

Identificazione dei giocatori/giocatrici

L'identificazione dei giocatori/giocatrici può avvenire :

- mediante apposita tessera munita di foto (o attestazione sostitutiva), eventualmente rilasciata, anche in modo telematico, dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati Regionali, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'Arbitro;

- mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

Migliore formazione

In tutte le gare dell'attività ufficiale è fatto obbligo alle Società di schierare la squadra con la migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica.

L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Ordine Pubblico

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

"Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara".

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'Arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia di Eccellenza; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale; Juniores "Under 19"; "Under 18" Dilettanti), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

Le Società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle Pubbliche Autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso nonché di ogni altra disposizione in materia di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.

Poteri e doveri dell'arbitro in ordine all'inizio, prosecuzione ed interruzione della gara

Si richiama il disposto dell'art.64 delle N.O.I.F.

“L'arbitro ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 64 comma 2 e 3, che si riportano di seguito:

2. L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell'uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. L'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico.

3. È fatto obbligo all'arbitro di astenersi dal dare inizio o dal far proseguire la gara, qualora, anche al di fuori del verificarsi dei fatti o delle situazioni previste al precedente comma, si siano introdotte nel recinto di giuoco persone la cui presenza non sia consentita dalle disposizioni federali. In tal caso, impregiudicato ogni successivo giudizio da parte degli organi disciplinari, la gara non iniziata o sospesa deve essere disputata secondo le disposizioni delle Leghe, Divisioni o dei Comitati competenti.

Richiesta di Time Out e sostituzione giocatore eventualmente espulso

Al fine di un chiarimento sulle procedure di richiesta time out nelle gare ove è prevista la presenza del cronometrista e di chiarirne le modalità, con specifico riferimento al momento temporale nel quale è consentito la sostituzione di giocatori eventualmente espulsi, è disposto quanto segue:

TIME OUT

I direttori di gara e/o cronometristi consegneranno al dirigente accompagnatore ufficiale prima della gara la documentazione, consistente in un foglio prestampato, necessaria per richiedere il time out.

Il dirigente accompagnatore ufficiale durante la gara, nel momento in cui intende richiedere il time out, dovrà consegnare il predetto foglio prestampato al cronometrista che procederà secondo le regole di gioco.

SOSTITUZIONE GIOCATORI ESPULSI

I direttori di gara e/o cronometristi nel caso di espulsione di giocatori consegneranno al dirigente accompagnatore ufficiale un foglio prestampato contenente l'indicazione del minuto e dei secondi in cui è consentito la sostituzione secondo le regole di gioco.

Rimangono fermi i poteri degli arbitri e dei cronometristi stabiliti dalle regole di gioco.

TESSERATI ESPULSI

Tutti i tesserati, espulsi o allontanati dal terreno di gioco nel corso della gara a seguito di provvedimento disciplinare, devono permanere fino al termine dell'incontro nella zona degli spogliatoi.

L'eventuale inosservanza verrà menzionata dall'arbitro nel referto per le valutazioni di carattere sanzionatorio a carico del tesserato e della Società di appartenenza.

In tale ambito si riporta lo stralcio dell'art. 21 comma 3, ultima parte, del C.G.S.

"Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di un'autonoma sanzione disciplinare, da applicarsi fra quelle previste dall'art. 9."

Trasferimento dei Calciatori e delle Calciatrici

Viene confermato che i calciatori e le calciatrici e i giocatori e le giocatrici già utilizzati/e in gare di Campionato, Coppa Italia e/o Coppa Regione possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone. Durante il corso dei Campionati non sono, in ogni caso, ammessi accordi preliminari di trasferimento fra Società partecipanti allo stesso Campionato.

È fatto salvo quanto previsto all'art. 45, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, in ordine al numero massimo di tesseramenti a titolo temporaneo consentiti nella medesima stagione sportiva.

Formazione delle classifiche

I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno. Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla L.N.D. sono stabilite mediante attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata e di zero punti per la gara persa.

Si rimanda a quanto disposto nell'art. 51 comma 8 delle N.O.I.F.

Regola 10 del Regolamento del Giuoco del Calcio ("l'esito di una gara")

Per delibera del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rende noto che - dalla stagione sportiva 2024/2025 - nelle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, al fine di determinare la squadra vincente al termine di una fase eliminatoria conclusasi in parità di punteggio, il criterio riferito alle reti segnate in trasferta di cui alla Regola 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio, deve essere applicato nel senso che le stesse, a parità di reti segnate, non hanno valore doppio in nessun caso o ipotesi possibile.

Procedura per determinare la vincente di una gara attraverso i Tiri di Rigore

Con riferimento al Regolamento del Gioco del Calcio a Cinque – FIFA – ed in particolare alla procedura per determinare la vincente di una gara attraverso i tiri di rigore nei casi previsti dal regolamento della competizione, si ricorda che il Regolamento prevede un numero di tiri di rigore pari a 5 (cinque).

Tutti i giocatori titolari e di riserva possono eseguire i tiri di rigore, ad eccezione di coloro i quali, al termine dei supplementari, siano infortunati oppure siano stati espulsi.

Ciascuna squadra è responsabile di scegliere, tra i giocatori aventi titolo, l'ordine nel quale eseguiranno i tiri. Gli arbitri non devono essere informati dell'ordine.

Se al termine di una gara o dei tempi supplementari, e prima dell'esecuzione dei tiri, una squadra ha un numero di giocatori maggiore di quello della squadra avversaria (inclusi i giocatori di riserva) può scegliere di ridurre tale numero per eguagliarlo a quest'ultima e gli avversari e gli arbitri devono essere informati del nome e del numero di ciascun giocatore escluso.

Ogni giocatore così escluso non potrà partecipare ai tiri, né come giocatore né come portiere. (con l'eccezione di seguito descritta).

Un portiere, che prima o durante l'esecuzione dei tiri non è in condizione di continuare potrà essere sostituito da un calciatore titolare o di riserva escluso per eguagliare il numero degli avversari ma il portiere rimpiazzato non potrà più prendere parte ai tiri né eseguirne uno. Se il portiere ha già eseguito un tiro, il sostituto non potrà eseguirne uno fino alla successiva sequenza di tiri.

Gare a porte chiuse

Con riferimento alle gare disposte a porte chiuse si rimanda alla Circolare della LND.

In tale ambito si precisa quanto segue:

- a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di 30 tesserati (per il calcio a 5), ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono titolari della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dai Commissari di Campo della Divisione, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria Circolare n. 5 del 1 Luglio 2022;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio - televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dal CRV;
- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
- f) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:
 - 1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
 - 2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
 - 3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Le Società ospitanti di gare disposte a porte chiuse dagli Organi di Giustizia Sportiva sono tenute ad assumersi le spese del Commissario di Campo designato dal CRV. In tale ambito il CRV provvederà ad addebitare sulla scheda contabile della Società i relativi costi.

Pubblicazione delle decisioni

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario del CRV.

I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante affissione nell' albo istituito presso la Sede del CRV (Via della Pila, 1 - Marghera-Venezia) e gli stessi possono essere diffusi, a solo titolo informativo, anche in forma telematica.

La Divisione Regionale C5 del Veneto pubblicherà i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio dell'anno sportivo fino al termine dell'attività sportiva.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, la Divisione Regionale continuerà la numerazione dei Comunicati Ufficiali anche oltre tale data.

Nei propri Comunicati Ufficiali la Divisione Regionale riporterà integralmente tutte le decisioni adottate dal Giudice Sportivo.

Ai sensi delle disposizioni di cui al vigente Codice di Giustizia Sportiva, si rammenta che l'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto.

I Comunicati Ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

Posta Elettronica Certificata

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva è in vigore dal 1° luglio 2021 l'obbligo di dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata.

Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

Ai sensi del D.Lgs. 39/2021 è istituito presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, gestito da Sport e Salute S.p.a..

Nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche sono iscritte le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito della F.I.G.C..

L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica

Partecipazioni societarie

Si rammenta che, ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Statuto Federale, nessuna Società partecipante a Campionati della L.N.D. può avere soci, amministratori o dirigenti in comune con altra Società partecipante allo stesso Campionato. Nessuna Società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla L.N.D. e non comunicati alla F.I.G.C., con altra società partecipante allo stesso Campionato.

In tema di partecipazioni societarie si applica, altresì, quanto previsto dall'art. 16 bis, delle N.O.I.F..

Adozione del Modello di Regolamento per la Prevenzione e il Contrasto ad Abusi, Violenze e Discriminazioni sui Tesserati (Regolamento "Safeguarding")

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2021, si rammenta che le Società sono tenute alla nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, nonché all'adozione di un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, conforme alle linee-guida emanate dalla F.I.G.C. I mancati adempimenti di legge comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 28 bis, del Codice di Giustizia Sportiva

Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche.

Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempimenti nei riguardi degli interessati (informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni. Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze.

Variazioni Gare - Utilizzo Nuova App

Si rende noto a tutte le società affiliate che da questa Stagione Sportiva per comunicazioni riguardanti "VARIAZIONI GARE", le Società dovranno utilizzare la **nuova App VARIAZIONI GARE** della LND, strumento digitale volto a semplificare e ottimizzare le procedure di gestione e comunicazione delle variazioni relative al calendario delle competizioni.

L'applicativo, è stato progettato per garantire una gestione più tempestiva, tracciabile e sicura delle modifiche ai calendari agonistici, diverrà lo strumento di riferimento per tutte le istanze di variazione (orario, campo, data).

Nelle le gare che vedranno coinvolte Società di diversa Regione, le interessate dovranno inoltrare le richieste di variazione gara secondo la **Modalità Ordinaria**, cioè tramite invio di posta elettronica all'indirizzo istituzionale già noto.

La richiesta di Variazione gara è possibile effettuarla **entro il martedì ore 19.00 (termine perentorio) antecedente alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.**

Il Comitato Regionale Veneto ricorda che per completare una pratica di **Variazione gara** dall'**App Programmazione Gare** presente sul *Portale Servizi LND*, scaricabile anche sul proprio smartphone, è

indispensabile, ai fini della ratifica della stessa variazione, l'intervento sull'app di **entrambe le Società coinvolte**.

Si rammenta alle Società che è possibile abilitare più di un utente all'utilizzo del Portale Servizi LND, tramite la funzione "Gestione utenti" accessibile dall'account principale.

- [CLICCA QUI](#) per scaricare l'App dall'**App Store** per dispositivi Apple.
- [CLICCA QUI](#) per scaricare l'App da **Google Play** per dispositivi Android.
- [CLICCA QUI](#) per accedere al **Portale Servizi LND** su pc.

In allegato al presente comunicato ufficiale, si trasmette la guida completa."

Modulo variazioni gare

Si trasmette, in allegato, il **MODULO VARIAZIONI GARE** da utilizzare (**SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per variazioni di gara tra Squadre di diversa Regione**) come richiesta per eventuali variazioni rispetto al Calendario pubblicato.

Le richieste di variazioni gare dovranno **OBBLIGATORIAMENTE** essere inviate via mail a vecalcio.calcioa5@lnd.it Divisione Regionale Calcio a 5 **ENTRO E NON OLTRE LE ORE 19.00 DEL MARTEDI' ANTECEDENTE LA GARA**, al fine della pubblicazione sul Comunicato Ufficiale redatto nella giornata di Mercoledì.

Si ribadisce che la richiesta è autorizzata solo con la pubblicazione sul comunicato ufficiale nella sezione "VARIAZIONI GARE"

Non si assicura la variazione se questa perviene dopo la pubblicazione del Comunicato ufficiale.

Scheda informativa

Si trasmette, in allegato, la **SCHEDA INFORMATIVA** relativa alla partecipazione ai vari Campionati di Calcio a 5 Stagione 2026/2027 gestiti dal Comitato Veneto LND con l'obbligo dell'invio, debitamente compilata, via mail all'indirizzo della Divisione Regionale Calcio a 5 del C.R. Veneto vecalcio.calcioa5@lnd.it, **entro il 20 Luglio 2026** per i Campionati Calcio a cinque di Serie C1 e Serie C2 ed **entro il 1° Agosto 2026** per Coppa di Serie C2 e i Campionati e Coppe di Calcio a cinque di Serie C Femminile, Serie D Maschile, Under 21, Under 17 e Under 15.

Si invita ad inviare tale Scheda entro le date sopra indicate anche per il Torneo di Coppa Veneto delle varie categorie, soprattutto con le indicazioni delle disponibilità infrasettimanali.

Le Società di Serie C1 maschile e Serie C femminile sono esentate dall'invio della Scheda Informativa relativa alla Coppa Italia.

Si prega utilizzare una scheda per ogni singolo Campionato o Coppa a cui ci si iscrive.

Pubblicato in Marghera - Venezia ed affisso all'albo del C.R. Veneto il 3 Luglio 2026

Il Segretario
Alessandro Borsetto

Il Presidente
Giuseppe Ruzza